

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001



del 16 Novembre 2015

Sommario

PARTE GENERALE	3
1. Premessa.....	3
2. Il decreto legislativo n. 231/2001.....	3
2.1 Soggetti rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001.....	7
2.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001.....	7
2.2.1 L'organismo di Vigilanza	8
2.2.2 Il sistema disciplinare sanzionatorio	8
3. Le Linee Guida di Confindustria	9
4. La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001 della STO Italia.....	10
4.1 Lo scopo del Modello.....	11
4.2 Principi ed elementi ispiratori del Modello STO Italia.....	12
5. L'organizzazione aziendale	13
5.1. Visione e Missione del Gruppo STO	13
5.1.1. Visione.....	13
5.1.2. Missione.....	13
5.2. Il sistema organizzativo di STO Italia srl.....	14
5.3 Pianificazione/ budget e controllo di gestione.....	15
6. I Processi Sensibili di STO Italia srl.....	16
7. I Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV).....	19
7.1. I Responsabili Interni	20
7.2. L'attività ispettiva	21
7.3. La Scheda Evidenza	21
PARTE SPECIALE.....	22
Premessa	22
Regole generali	22
I Controlli dell'OdV	22
1° SEZIONE. Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001).....	25
Processi Sensibili.....	26
Principi generali di comportamento.....	26
Procedure specifiche.....	27
2° SEZIONE. Reati di concussione e corruzione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e (artt. 25, , e 25-decies)	29
Processi Sensibili.....	29
Principi generali di comportamento.....	30
Procedure specifiche.....	31

3° SEZIONE Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento (art. 25-bis)	33
Processi Sensibili.....	34
Principi generali di comportamento.....	35
Procedure specifiche.....	35
4° SEZIONE Reati societari (art. 25-ter) e Corruzione tra privati (art. 25 ter c. 1 s-bis)	36
Processi Sensibili.....	39
Principi generali di comportamento.....	40
5° SEZIONE Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (25 quater)	46
Processi Sensibili.....	48
Principi generali di comportamento.....	48
Procedure specifiche.....	49
6° SEZIONE Reati contro la personalità individuale, di mutilazione degli organi genitali femminili e di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-quinquies , quater-1 e duodecies).....	50
Processi Sensibili.....	52
Principi generali di comportamento.....	52
Procedure specifiche.....	52
7° SEZIONE Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies).....	54
Processi Sensibili.....	55
Principi generali di comportamento.....	55
8° SEZIONE Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) e Reati transnazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146)	57
Processi Sensibili.....	64
Principi generali di comportamento.....	64
9° SEZIONE Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 25-septies)	67
Processi Sensibili.....	69
Principi generali di comportamento.....	70
Procedure specifiche.....	71
10° SEZIONE Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies).....	73
Processi Sensibili.....	75
Principi generali di comportamento.....	75
Procedure specifiche.....	76
11° SEZIONE Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	78
Processi Sensibili.....	86
Principi generali di comportamento.....	86
Procedure specifiche.....	87
12° SEZIONE Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)	91
Principi generali di comportamento.....	95
Procedure specifiche.....	96
13° SEZIONE Reati Ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001).....	98
Processi Sensibili.....	105
Principi generali di comportamento.....	105
Procedure specifiche.....	106

PARTE GENERALE

1. Premessa

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere criteri di legalità, integrità e trasparenza, la STO Italia srl ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del **Decreto Legislativo 231 del 2001** e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Tale decisione è stata attuata nell'intento di tutelare gli interessi e le aspettative di dipendenti, azionisti, committenti e partner, e di sensibilizzare all'adozione di comportamenti corretti tutti i collaboratori che operano in nome e per conto dell'azienda.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto in aderenza ai dettami legislativi e sulla base delle linee guida elaborate da Confindustria, è stato **approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione della società STO Italia srl in data 16 Novembre 2015** come prescritto dall'art. 6.1 a) del Decreto Legislativo 231.

Contestualmente e in conformità all'art. 6.1 b) del succitato Decreto Legislativo 231, l'organo amministrativo della STO Italia srl ha istituito un organo collegiale, denominato Organismo di Vigilanza, con compiti di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione del dettato normativo.

2. Il decreto legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 - in esecuzione della delega di cui all'art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - è stato emanato il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, attraverso il quale il legislatore italiano ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già aderito da tempo.

Il Decreto Legislativo 231, recante la **"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"**, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da:

- a) soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di funzione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo della società;
- b) persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovano a operare in una posizione non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente ma comunque subordinata alla vigilanza dell'azienda per cui agiscono.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La nuova responsabilità "amministrativa" introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. È quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In sintesi, i reati che attualmente assumono rilievo ai fini della disciplina in esame, possono essere suddivisi come segue:

1. **Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico** e in particolare:
 - a. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.)
 - b. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
 - c. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - d. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.p.)
 - e. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
2. **Reati di concussione e corruzione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** e in particolare:
 - a. Concussione (art. 317 c.p.)
 - b. Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321 c.p.)
 - c. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, 319 bis e 321 c.p.)
 - d. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter e 321 c.p.)
 - e. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e 321 c.p.)
 - f. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - g. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle CE e di funzionari delle CE e di Stati esteri (art. 322 bis)
 - h. . Favoreggiamento personale (art. 378 c.p)
 - i. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.)
3. **Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento** e in particolare:
 - a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concedo, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - e. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - f. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - g. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - h. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
4. **Reati societari e Corruzione tra privati** in particolare:
 - a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - b. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
 - c. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
 - d. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - e. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - f. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - g. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - h. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - i. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
 - j. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - k. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

- l. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- m. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- n. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- o. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

5. Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e in particolare:

- a. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- b. Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- c. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- d. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. (art. 270-quinqies c.p.)
- e. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- f. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- g. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- h. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- i. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

6. Reati contro la personalità individuale, di mutilazione degli organi genitali femminili e di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e in particolare:

- a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
- b. Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- c. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- d. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- e. Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- f. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinqies c.p.)
- g. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- h. Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- i. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

7. Reati di abuso di mercato e in particolare:

- a. Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 Legge del 18 aprile 2005, n.62)
- b. Manipolazione del mercato (Art. 185 Legge del 18 aprile 2005, n.62)

8. Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali e in particolare:

- a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- b. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)
- c. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- d. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- e. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74)
- f. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74)
- g. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.P.R. 43/1973, art. 291 quater)
- h. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art.12)
- i. Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (ad. 377 bis c.p.)
- j. Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (ad. 378 c.p.)

9. Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro e in particolare:

- a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- b. Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)

10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e in particolare:

- a. Ricettazione (art. 648 c.p.)
- b. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

11. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e in particolare:

- a. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)
- b. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)
- c. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art.478 c.p.)
- d. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.)
- e. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art.480 c.p.)
- f. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art.481 c.p.)
- g. Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)
- h. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.)
- i. Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.)
- j. Falsità in scrittura privata (art.485 c.p.)
- k. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art.486 c.p.)
- l. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
- m. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
- n. Uso di atto falso (art.489 c.p.)
- o. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art.490 c.p.)
- p. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- q. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- r. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art.493 c.p.)
- s. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- t. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- u. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- v. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- w. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- x. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- y. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.)
- z. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- aa. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.)
- bb. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- cc. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. 633/1941, artt. 171, 1°comma, lett. a-bis; 171, 3°comma; 171 bis; 171 ter; 171 septies; 171 octies).

12. Delitti contro l'industria e il commercio e in particolare:

- a. Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.)
- b. Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)
- c. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)
- d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)
- e. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517 ter c.p.)
- f. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater c.p.)
- g. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 bis c.p.)
- h. Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)

13. **Reati ambientali** e in particolare:

- a. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis c.p.);
- b. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733 bis c.p.);
- c. Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 150/1992);
- d. Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art.137 D.Lgs. 152/2006);
- e. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256 D.Lgs.152/2006);
- f. Bonifica dei siti (art.257 D.Lgs. 152/2006);
- g. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 D.Lgs. 152/2006);
- h. Traffico illecito di rifiuti (art.259 D.Lgs. 152/2006);
- i. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 D.Lgs. 152/2006);
- j. Sanzioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis D.Lgs. 152/2006);
- k. Violazioni in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (art.279 D.Lgs. 152/2006);
- l. Violazioni in materia di impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 L. 549/1993);
- m. Inquinamento doloso (art.8 D.Lgs. 202/2007).
- n. Inquinamento colposo (art.9 D.Lgs. 202/2007);

2.1 Soggetti rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001

I soggetti potenziali autori del reato devono essere legati alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza.

L'art. 5 del Decreto fa infatti riferimento:

- a) ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cosiddetti soggetti apicali).
- b) a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al precedente punto a).

La condotta illecita deve essere posta in essere da tali soggetti **nell'interesse o vantaggio della società e non nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**¹

2.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 collega la responsabilità della persona giuridica ad un **difetto di organizzazione**, consistente nel **non avere posto in essere un piano di gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati rilevanti**.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, infatti, una forma di **esonero dalla responsabilità** qualora **l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati"** considerati.

Tali modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art.6, comma 2):

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*

¹ Secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il "vantaggio" fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente.

- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

L'efficace attuazione del Modello richiede (art 7, comma 4):

- a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

2.2.1 L'organismo di Vigilanza

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione da parte dell'ente di un **“organismo di controllo”**, con il compito di **vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.**

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art.6, comma 1, p.to b).

2.2.2 Il sistema disciplinare sanzionatorio

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01: in particolare affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa avere efficacia esimente per la Società deve prevedere, come indicato nell'art. 6 comma 2 del decreto, un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello** stesso. I requisiti cui il sistema sanzionatorio deve rispondere sono desumibili dalla dottrina e giurisprudenza esistenti che li individua in:

- Specificità ed autonomia: la specificità si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla società inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell'autonomia, invece, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale), e quindi la Società è chiamata a sanzionare la violazione indipendentemente dall'andamento del giudizio penale instauratosi e ciò in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello.
- Compatibilità: il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la società.
- Idoneità: il sistema deve essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione per la commissione dei reati.
- Proporzionalità: la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata; la proporzionalità deve essere valutata in ossequio a due criteri:
 1. la gravità della violazione;
 2. la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

- Redazione per iscritto ed idonea divulgazione: il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari².

3. Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 231 prevede che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e da essi comunicati al Ministero della Giustizia. Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento. In particolare, Confindustria, in virtù del succitato disposto, in data 18 maggio 2004 ha inviato al Ministero della Giustizia le proprie linee guida per la costituzione di un valido sistema di controllo preventivo.

Alla luce delle Linee Guida di Confindustria, aggiornate al marzo 2014, un adeguato sistema di controllo preventivo dovrebbe comporsi di:

- **Codice etico:** il sistema di controllo preventivo si deve fondare sull'adozione di principi etici che possano scongiurare la commissione dei reati.
- **Sistema organizzativo:** il sistema organizzativo, al fine di risultare funzionale al modello, deve essere aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolar modo per quel che attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti attribuiti, con la specifica previsione dei principi di controllo.
- **Procedure manuali ed informatiche:** le attività svolte dall'ente debbono essere regolamentate prevedendo idonei punti di controllo, anche attraverso la separazione di compiti tra i vari soggetti che agiscono nei processi a rischio.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** è necessario che questi poteri siano assegnati coerentemente con le responsabilità organizzative e gestionali e contengano una precisa indicazione dei limiti di spesa.
- **Comunicazione al personale e sua formazione:** per l'effettivo funzionamento del modello, redatto tenendo conto delle peculiarità dell'ente, occorre che il codice etico, il modello stesso, nonché tutti gli altri strumenti come i poteri organizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto ciò che rende più trasparenti le attività dell'ente, siano portati a conoscenza del personale e di tutti i destinatari del modello. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. Parte integrante e fondamentale del modello è inoltre rappresentata dalla formazione del personale che agisce nelle aree a rischio, al fine di rendere palesi le motivazioni e le finalità che ispirano le regole fissate nel modello organizzativo.
- **Sistemi di controllo integrati:** l'ente deve determinare adeguati indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato ed i processi di risk assessment riferibili alle singole funzioni aziendali. Questo sistema deve essere in grado di segnalare nel più breve tempo possibile l'eventuale insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare;

Nella predisposizione del proprio Modello, STO Italia Srl ha tratto tutte le opportune indicazioni contenute nelle Linee Guida e si è inoltre ispirata ai principi ed alle regole sostanziali sanciti dai **Principi per la cooperazione e la gestione del gruppo STO**.

² Non sarà perciò sufficiente la mera pubblicazione mediante affissione in luogo accessibile a tutti di cui all'art. 7 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori

Sto Italia ha quindi definito:

- il **CODICE ETICO STO ITALIA**, che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma allo scopo di esprimere i principi di “deontologia aziendale” che l’azienda riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, e Partners
- il **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001** che risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs.231/2001, finalizzate a prevenire la commissione delle particolari tipologie di reati sopra descritti. Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di consentire alla Società di beneficiare della esenzione dalla responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001
- Il **SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO AZIENDALE STO Italia** che funge da deterrente per la violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo per tutti i soggetti (apicali e non) che operano per la STO Italia srl. (ex D.Lgs.231/2001, art. 7, comma 4, lett. b)

4. La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001 della STO Italia

Nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto (artt.6 e 7) prevede una forma di esonero secondo le modalità sopra illustrate, qualora l’ente dimostri che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett. b).

STO Italia srl ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, avvertendo l’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine dell’azienda, delle aspettative della proprietà e del lavoro di dipendenti e collaboratori.

Sebbene **l’adozione del modello costituisca una facoltà dell’azienda e non un obbligo**, STO Italia srl ha inteso procedere alla sua realizzazione e adozione in quanto consapevole che tale sistema di controllo rappresenta un’opportunità per migliorare le funzioni di *corporate governance* cogliendo l’occasione dell’attività svolta (analisi dei rischi potenziali, mappatura dei processi e delle attività sensibili, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema di un efficace governo dei processi aziendali, finalizzato ad una **prevenzione attiva dei reati** e nel contempo **diffondere capillarmente i principi di etica aziendale** sia tra i soggetti che operano, più o meno stabilmente, al suo interno, sia nei confronti di tutti i portatori di interessi, direttamente o indirettamente, collegati all’azienda.

La predisposizione della prima edizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività suddivise in differenti fasi ispirate oltre che alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, anche alle Linee Guida di Confindustria e alle politiche aziendali del Gruppo STO.

Qui di seguito sono brevemente descritti i momenti in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree di rischio, sulla cui base si è poi dato corso alla predisposizione della prima edizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (MOG).

- 1) **Identificazione dei processi/attività sensibili (“risk analysis”)**. Una prima fase dell’indagine è stata curata da un gruppo di lavoro che ha proceduto all’analisi mediante l’esame di documenti aziendali (modello organizzativo, organigrammi, struttura delle deleghe e delle procure, disposizioni organizzative relative ai processi di maggior rilievo, etc..) e la raccolta di specifiche informazioni attraverso colloqui svolti con i responsabili delle diverse funzioni aziendali. All’esito di questa serie di accertamenti, è stato predisposto dal gruppo di lavoro il **“DOCUMENTO OPERATIVO per identificazione dei rischi potenziali e mappatura delle attività a rischio”** relativo all’individuazione dei processi/attività sensibili, delle conseguenti aree a rischio e dei meccanismi di controllo già esistenti. In particolare per la valutazione del rischio il gruppo di lavoro ha realizzato le seguenti attività:
 - a. Analisi organigramma e mansionario (job description) aziendali
 - b. Per ogni fattispecie di reato analisi di:
 - i. Attività/aree/funzioni aziendali a rischio;
 - ii. Azioni per riduzione del rischio per adeguarsi al modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze del d.lgs. 231/2001 (“to be”)
 - iii. Sistema di controllo attuale/modello organizzativo e di controllo esistente (“as is”)
 - iv. Probabilità di commissione dei reati
 - v. Valutazione della gravità del reato
 - vi. Rischio INERENTE
 - c. Mappatura delle attività a rischio e relative responsabilità
- 2) **Esecuzione della “gap analysis”**. Sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le **azioni di miglioramento** sull’attuale sistema di processi e procedure e sui requisiti organizzativi essenziali per la definizione di uno specifico modello di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La realizzazione della *gap analysis* ha permesso non solo di individuare i processi critici e i soggetti coinvolti ma anche di determinare le carenze organizzative che possono portare alla commissione dei reati e le singole attività sensibili in funzione dei gap rilevati, al fine di stabilire le priorità di intervento.
- 3) **Predisposizione del MOG**. Il gruppo di lavoro ha predisposto alla stesura del MOG costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” suddivisa in 13 sezioni relative alle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001. Sto Italia srl ha ritenuto opportuno prendere in considerazione, sia pure in via astratta, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, benché il verificarsi di alcuni di essi appaia remota. La Società infatti è convinta dell’opportunità di esprimere principi comportamentali volti a **condannare tutte le condotte criminose**, realizzabili anche solo virtualmente nel proprio ambito imprenditoriale. L’enunciazione di regole di condotta ed il rinvio all’osservanza del Codice Etico, che è da ritenere ad ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l’**etica d’impresa** di cui il Gruppo STO è portatore.

4.1 Lo scopo del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a STO Italia Srl - nell’ipotesi di realizzazione di comportamenti criminosi - di beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ma migliora ed integra la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la **riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi e delle attività sensibili** e la loro conseguente disciplina.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a dissuadere dalla commissione di reati, anche nelle ipotesi in cui la STO Italia srl possa avvantaggiarsene; dall'altro, grazie al monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire all'azienda di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del reato stesso.

Tra le **finalità** del Modello vi è, quindi, quella di **sviluppare la consapevolezza** negli organi sociali, nei dipendenti, consulenti e partners, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei processi/attività sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende **censurare** fattivamente **ogni comportamento illecito** attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi e alle attività sensibili e l'imposizione di **sanzioni disciplinari o contrattuali**.

4.2 Principi ed elementi ispiratori del Modello STO Italia

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi e sulle attività sensibili.

Il Modello, ferma restando la sua finalità peculiare relativa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito dalle regole di *corporate governance* aziendali e dal sistema di controllo e *reporting* interno in tutte le aziende del Gruppo STO.

La STO Italia srl ha individuato specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai reati da prevenire; in particolare si tratta di:

- 1) i principi di *corporate governance* esistenti nell'ambito del Gruppo che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali: Adesione al Global Compact e i Principi per la cooperazione e la gestione del gruppo Sto
- 2) il Codice Etico STO Italia srl;
- 3) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e di reporting, interno e di Gruppo;
- 4) le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
- 5) il sistema disciplinare di cui al CCNL
- 6) in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I **referimenti metodologici** cui si ispira il presente Modello, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le **LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231** predisposte da **CONFINDUSTRIA** (aggiornamento del marzo 2014)
- **LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001. GLI AMBITI DI INTERVENTO DEL COMMERCIALISTA** Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili (Settembre 2012)
- La **tabella aggiornata con la lista completa dei reati presupposto e le relative sanzioni** scaricabile dal sito del PORTALE231 alla pagina www.portale231.com/fattispecie-di-reato-e-sanzioni/

I **requisiti** del Modello sono conformi a quanto indicato dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** (OdV) del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dell'osservanza dello stesso in ambito aziendale ed una costante informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli; l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente **aggiornamento periodico** (controllo ex post);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure adottate;

I **principi** generali per un adeguato **sistema di controllo** interno cui si ispira il presente Modello sono::

- la **verificabilità** e **tracciabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs.231/2001;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la definizione di **poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate**;
- la **comunicazione** all'OdV delle informazioni rilevanti.

Infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, **l'attribuzione della priorità alle aree in cui vi sia una concreta possibilità di commissione dei reati** ed un alto valore/rilevanza delle operazioni sensibili.

5. L'organizzazione aziendale

La STO Italia srl è una società specializzata nella promozione delle vendite e nella commercializzazione di prodotti e sistemi di rivestimento per edifici.

La STO Italia srl fa parte del **Gruppo STO** e opera sotto la direzione e il coordinamento della controllante STO SE&Co KGaA con sede in Germania.

Il Gruppo STO, da oltre 50 anni, è tra le organizzazioni leader di mercato a livello mondiale nel settore dell'isolamento termico. Con oltre 60 filiali e partner distributori in tutto il mondo porta sul mercato prodotti e sistemi tecnologicamente innovativi per il risparmio energetico edilizio e in particolare:

- Sistemi di isolamento per facciate
- Rivestimenti per interni e facciate
- Vernici / impregnanti

I sistemi di isolamento termico per facciate, detti anche sistemi a cappotto, consentono di risparmiare energia e di ridurre i costi per riscaldamento e raffrescamento, sia nella costruzione di nuovi edifici che nel recupero del patrimonio esistente. Inoltre, Sto offre soluzioni complete per facciate ed interni, nel rispetto dei più elevati requisiti di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale: pitture e intonaci per facciate, pitture e intonaci per interni, soluzioni per il risanamento del calcestruzzo, sistemi di facciata ventilata, rivestimenti per facciate e interni e sistemi di controsoffitti acustici.

5.1. Visione e Missione del Gruppo STO

5.1.1. Visione

Azienda leader per l'innovazione tecnologica nella realizzazione di spazi vitali a misura d'uomo, nel rispetto dei principi di sostenibilità dell'ambiente. In tutto il mondo.

5.1.2. Missione

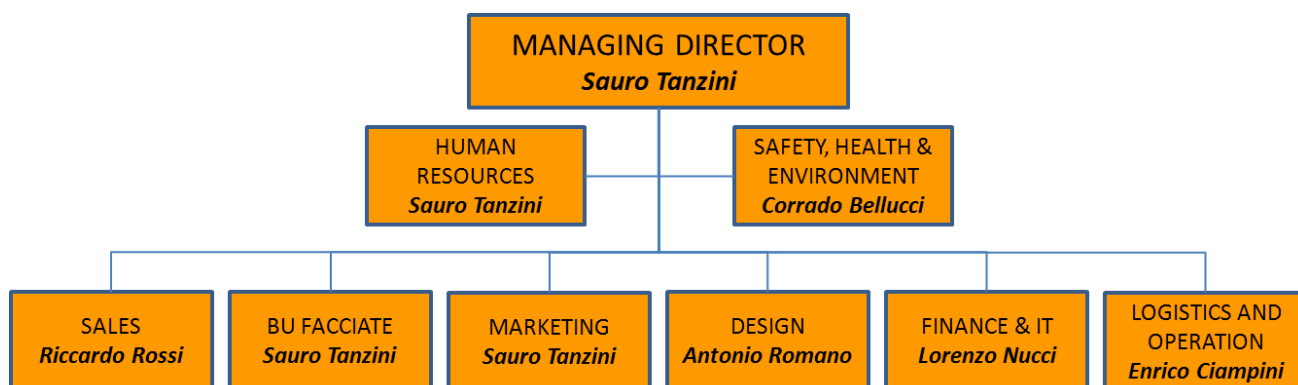
Costruire con coscienza

Grazie alla collaborazione sinergica con i propri partner di mercato, STO sviluppa prodotti e sistemi innovativi e funzionali per la creazione di componenti costruttive e finiture di superfici, sia per facciate che per interni, offrendo ai clienti una consulenza personalizzata per soddisfare anche le più complesse esigenze di natura tecnica ed estetica.

La conservazione del valore del patrimonio immobiliare e della qualità architettonica degli edifici rappresenta una sfida costante. I nostri prodotti e sistemi soddisfano tutti gli standard di efficienza energetica; la ricerca tecnologica combina perfettamente criteri di ecologia ed economicità, per la costruzione di nuovi edifici e il recupero del patrimonio esistente all'insegna della sostenibilità ambientale.

5.2. Il sistema organizzativo di STO Italia srl

Il sistema organizzativo di STO Italia srl si inserisce in quello del Gruppo, e risponde, oltre che a criteri di efficienza, ad una cultura aziendale esplicitata nei **Principi Guida Sto** e nel **Regolamento Interno Comune per la Gestione di tutte le Aziende del Gruppo STO**



Le principali responsabilità assegnate alle strutture collocate a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione della STO Italia srl, sono le seguenti (rif. Organization Chart 2015):

- Managing Director
- Safety, Health & Environment
- Sales
- BU Facciate
- Marketing
- Design
- Finance & IT
- Logistics and Operation
- Human Resources

Le responsabilità sono assegnate attraverso il **sistema delle deleghe aziendali** (riportate per singola funzione in **Job Description**) che permettono la rintracciabilità del soggetto destinatario delle stesse e la gestione organica dei poteri necessari al funzionamento dell'attività aziendale. Le deleghe a doppia firma (titolare dell'incarico e superiore) sono gestite operativamente da Human Resources (HR) con la supervisione di Managing Director (MG) e possono identificare limiti d'importo per tipologia di operazioni, laddove necessario. Si specifica che l'organizzazione aziendale non contempla l'assegnazione di procure generiche ai dipendenti STO Italia.

Il sistema delle deleghe adottato dalla Società costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati.

Da queste caratteristiche discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati dalla Società ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partners) che intrattengano per conto di STO Italia srl rapporti con i terzi nell'ambito di processi o attività sensibili devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato,
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

La struttura del sistema di deleghe è esplicitata nella *Signature Policy* introdotta in Sto Italia srl dalla capogruppo nel corso del 2015.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto di Human Resources, il sistema di deleghe in vigore e la sua coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative (Job Description), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5.3 Pianificazione/ budget e controllo di gestione

Il sistema di pianificazione/budget e controllo di gestione costituisce un elemento qualificante della *governance* di Gruppo. Come dettagliatamente descritto nel **Regolamento Interno Comune per la Gestione di tutte le Aziende del Gruppo STO**, il sistema di pianificazione si suddivide in tre blocchi: la pianificazione strategica, la pianificazione triennale e la pianificazione annuale.

La **pianificazione strategica** (generalmente 5 anni) formula gli obiettivi dell'azienda a lungo termine gettando le fondamenta della pianificazione triennale che si basa su di essa.

La **pianificazione triennale** definisce in maniera più dettagliata gli obiettivi e le strategie a medio termine per le linee di business (Product market Kombinations-PMK) ed i settori funzionali. Rappresenta la base della pianificazione annuale.

La **pianificazione annuale** infine descrive concretamente le mosse per l'anno successivo in modo da poter raggiungere i traguardi formulati oltre a garantire le risorse necessarie a tale scopo. La pianificazione annuale comprende la **pianificazione dello sviluppo del personale / degli investimenti** e la **pianificazione dei centri di costo**, come descritto nel **Regolamento Interno Comune per la Gestione di tutte le Aziende del Gruppo STO**.

Nello schema che segue è riportato il Planning Process 2013 a titolo di esempio.

Planning 2013 (Implementation 2012)

	August					September					October					November					December				
Week	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
Monday	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24			
Tuesday	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25			
Wednesday	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26			
Thursday	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27			
Friday	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28			
Saturday	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29			
Sunday	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30			
Supervisory Board Meeting	AR											19.10.										19.12.			
GV-Meeting	GV	30.7.	6.8.	13.8.	20.8.	27.8.	3.9.		17.9.	24.9.	1.10.	8.10.	15.10.	22.10.	29.10.	5.11.	12.11.	19.11.	26.11.		10.12.	17.12.			
GL-Meeting / GL-Strategy Meeting	GL								26.09.				23.10.					27.11.			20.12.				
General Manager Meeting	GF																								
SG-Steering Meeting / BOD / Administrative Council	TG	BOD USA													Veizen: 16.10. - 09.11.	BOD China				BOD USA					
SG LVR / Discussion Plan LVR	VR				31.8. - 7.9.																				
Monthly Reporting & 2. FC						13.9.				12.10.					13.11.						13.12.				
Sto AG: Sales-/Personnel- and Investment Planning						07.09.																			
Subsidiaries: Investment Planning						07.09.																			
Sto AG: Personnel Cost Planning VPA																									
Sto AG: Revision Investment Planning (Depreciation-Simulation)																									
Subsidiaries: Sales-/Personnel Planning										24.9.															
Group: Presentation GV Sales/Personnel/Investments											1.10.														
Group: GV: Objectives/Target Return on Sales subsidiaries											1.10.														
Sto AG: Preparation Cost Planning/ Secondary Costs																									
Group: Presentation GL Sales/Personnel/Investments												23.10.													
Sto AG: Cost Planning																									
Group: Deadline P&L -Detailed Planning 2013																	9.11.								
Group: Deadline Strategic Sales-/P&L-Planning (2013-2017)																	9.11.								
Group: Consolidation / Completion																									
Group: Presentation GV Planning 2013 & Strategic Sales Planning																		19.11.							
Group: Presentation GL Planning 2013 & Strategic Sales Planning																			27.11.						
Group: Presentation Supervisory Board for approval																						19.12.			
Group: Determination of transfer prices																									
Group: Disclosure transfer prices																									

La gestione dell'attività aziendale viene accompagnata da un puntuale controllo centralizzato scandito da *deadlines* fissate annualmente. In particolare Finance deve inviare al *controlling* della STO SE&CO KGAAi dati relativi a:

- Vendite (scadenza mensile)
- Vendite interne al gruppo (scadenza mensile)
- Situazione investimenti (scadenza mensile)
- Bilancio_Conto Economico e Stato Patrimoniale (scadenza mensile)
- Revisioni di Budget (scadenza trimestrale)
- Possibili rischi aziendali (non generici) (scadenza annuale e all'occorrenza)

Riassumendo il sistema di pianificazione/budget e controllo di gestione della STO Italia srl si articola nelle seguenti fasi essenziali:

- a) definizione e condivisione, in coerenza con la pianificazione pluriennale, degli obiettivi di budget;
- b) verifica periodica del rispetto delle assegnazioni budgetarie;
- c) misurazione periodica dei risultati raggiunti;
- d) analisi di redditività;
- e) analisi degli scostamenti e individuazione linee di intervento.

In questo contesto è significativa la politica aziendale della capogruppo di assegnare obiettivi raggiungibili, nel rispetto dell'etica aziendale (**Principi Guida Sto**), della concorrenza e del pieno assolvimento degli adempimenti legislativi.

6. I Processi Sensibili di STO Italia srl

L'analisi dei rischi condotta durante la predisposizione del Modello organizzativo di STO Italia ha permesso di individuare le aree (processi, attività, funzioni) maggiormente sensibili alle fattispecie di reato definite all'interno del D.lgs. 231/2001.

Tali attività, che per il loro contenuto intrinseco e/o per la mancanza di apposite e strutturate procedure di controllo, possono essere considerate critiche ai fini dell'applicazione del Modello organizzativo in esame, sono esposte in modo analitico all'interno delle Parti Speciali relative alle diverse fattispecie di reato potenzialmente verificabili all'interno di STO Italia srl.

In questa sede vengono quindi solo elencati **le attività e i processi sensibili** per la commissione dei rischi reato considerati presenti nello specifico contesto operativo di STO Italia srl, rinviando alle Parti Speciali per una trattazione più esaustiva in merito ai contenuti, ai principi generali e alle procedure specifiche per limitare i rischi delle fattispecie di reato individuate.

Nella tabella che segue vengono riportati i processi "sensibili" dal punto di vista della possibile commissione dei reati presupposto identificati dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001: per ogni reato presupposto suddiviso nelle varie sezioni speciali sono indicati i processi sensibili individuati per STO Italia srl e le aree funzionali coinvolte.

REATI PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ/PROCESSI SENSIBILI	AREE FUNZIONALI COINVOLTE
1° SEZIONE Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico	- Gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni, certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti - Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali: rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Risorse Umane (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, richiesta e godimento a qualsiasi titolo di benefici fiscali, contributivi, etc. ..., che comunque comportino un onere a carico di bilanci pubblici, etc.); predisposizione delle comunicazioni, invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali; comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;... - Gestione delle attività a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.	Managing Director Logistic & Operation Finance & IT Human Resources Safety Health & Environment
2° SEZIONE Reati di corruzione, concussione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	- Gestione del contenzioso: Gestione di attività stragiudiziale o di procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione; rapporti di ogni genere nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e tributario; coordinamento e gestione dei legali esterni e delle attività loro delegate. - Gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni, certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti - Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali: rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Risorse Umane (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, richiesta e godimento a qualsiasi titolo di benefici fiscali, contributivi, etc. ..., che comunque comportino un onere a carico di bilanci pubblici, etc.); predisposizione delle comunicazioni, invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali; comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;... - Gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in	Managing Director Marketing BU Facciate Design Sales Logistics and Operation Finance & IT Human Resources Safety, Health & Environment

	genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A.. • Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con altri organismi pubblici di vigilanza e di controllo • Gestione delle attività di Import/Export • Gestione delle attività a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori. • Gestione delle risorse finanziarie • Assunzioni del personale • Affidamento di consulenze • Relazioni commerciali con terzi	
3° SEZIONE Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento (art. 25-bis)	• Operazioni di vendita di produzione interna	Sales Logistics and Operation
4° SEZIONE Reati societari (art. 25-ter) e Corruzione tra privati (art. 25 ter c. 1 s-bis)	• Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni • Formazione approvazione e controllo del bilancio: il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili; il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente; le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi • Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla società • Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale • Partecipazione a procedure competitive finalizzate alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società • Negoziazione, stipula e gestione di contratti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.) • Selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti (incluse provvigioni occasionali) • Gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi • Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.	Managing Director Marketing BU Facciate Design Sales Logistics and Operation Finance & IT Human Resources Safety, Health & Environment
5° SEZIONE Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (25 quater)	• Operazioni commerciali con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con società controllate direttamente o indirettamente da tali soggetti	Managing Director Sales Logistics and Operation Finance
6° SEZIONE Reati contro la personalità individuale, di mutilazione degli organi genitali femminili e di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-	• Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari • Attività di selezione del personale.	Managing Director Finance & IT Human Resources

quinqies , quater-1 e duodecies)		
<u>7° SEZIONE</u> Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies)	Attività di reportistica periodica con la capogruppo quotata in borsa	Managing Director Finance Sales
<u>8° SEZIONE</u> Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) e Reati transnazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146)	- Contratti infragruppo di acquisto anche in riferimento ad attività transnazionali - Selezione dei fornitori di beni e servizi (ad es. servizi di pulizia) e gestione dei relativi contratti - Assunzione personale - Gestione dei flussi finanziari	Managing Director Sales Safety, Health & Environment BU Facciate Marketing Design Finance & IT Logistics and Operation Human Resources
<u>9° SEZIONE</u> Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 25-septies)	Adempimenti connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008	Managing Director Safety, Health & Environment Sales BU Facciate Marketing Design Finance & IT Logistics and Operation Human Resources
<u>10° SEZIONE</u> Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)	- Gestione delle risorse finanziarie (con particolare riferimento agli incassi/ciclo attivo) - Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale; - Rapporti infragruppo - Pagamenti a fornitori ed a terzi in generale (incluso, nel caso, società collegate o controllanti) per servizi offerti alla società	Managing Director Sales Logistics and Operation Finance & IT
<u>11° SEZIONE</u> Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	- Utilizzo dei sistemi informativi di cui la Società è dotata, realizzato mediante l'impiego di sistemi hardware e software, di accesso alla rete internet, di utilizzo di sistemi di posta elettronica o di altri sistemi di comunicazione telematica. - Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, - Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione	Managing Director Safety, Health & Environment Sales BU Facciate Marketing Design Finance & IT Logistics and Operation Human Resources
<u>12° SEZIONE</u> Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)	- Gestione degli acquisti di prodotti a marchio di proprietà e non di proprietà - Controllo qualità delle merci acquistate - Gestione vendite prodotti a marchio di proprietà e non di proprietà - Definizione e attuazione delle politiche commerciali - Gestione delle contestazioni - Gestione dei resi	Managing Director Marketing BU Facciate Sales Logistics and Operation Finance
<u>13° SEZIONE</u> Reati Ambientali (art. 25 undecies)	- Gestione rifiuti - Produzione colorato	Managing Director Safety, Health & Environment Logistics and Operation

7. I Controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'OdV deve:

- condurre indagini sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;

- definire un calendario annuale delle attività dell'organismo, ed effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati possono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte quelle informazioni rilevanti per il rispetto del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, e aggiornare la lista della documentazione e tenerla a disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- attivare e svolgere inchieste interne, comunicando di volta in volta con le Responsabili interni interessati, al fine di acquisire ulteriori elementi di indagine.

Le principali attività che l'Organismo dovrà monitorare sono:

- operazioni di maggior rilievo riguardo la contabilità e predisposizione di bilancio;
- attività in merito ai rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione, focalizzando l'attenzione su operazioni di significativo valore economico e su ispezioni o accertamenti, verificando inoltre la validità e l'esistenza di deleghe e poteri all'interno dell'ente;
- operazioni relative alla gestione finanziaria e di tesoreria, con particolare attenzione a manovre di elevato impegno di spesa;
- attività per il rispetto degli adempimenti di formazione ed informazione, valutando l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure;
- attività connesse alla gestione dei flussi informativi verso l'Organismo stesso;
- regolarità formale dei moduli previsti nei protocolli e della documentazione di supporto;
- adempimento delle operazioni relative alle aree ritenute a rischio per la specifica realtà aziendale (reati in merito a sicurezza e salute sul lavoro, reati ambientali, ecc...)

7.1. I Responsabili Interni

I Responsabili Interni sono i soggetti preposti alla regolare esecuzione di ciascun **processo sensibile**, designati dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale. Costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati e sono di conseguenza referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili Interni:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell'Operazione di cui sono referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) per ogni Operazione Sensibile predispongono e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in un'apposita Scheda di Evidenza, (vedi Allegato 1);
- d) per attività svolte periodicamente in modo ripetitivo predispongono Schede di Evidenza cumulative, salvo che emergano profili specifici;
- e) comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

È onere del Responsabile Interno comunicare periodicamente (con scadenza almeno annuale) all'OdV le Schede di Evidenza relative a ciascun Processo Sensibile.

7.2. L'attività ispettiva

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

7.3. La Scheda Evidenza

Tutti i responsabili di STO Italia srl, nell'ambito delle proprie responsabilità operative, così come attribuite dal Manuale Organizzativo STO Italia srl, nelle procedure aziendali e nelle direttive di Gruppo, hanno l'obbligo di segnalare eventuali anomalie o infrazioni al Modello stesso ed, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D.lgs. 231/2001. A tal fine è prevista una apposita scheda ([Allegato 1 - "Scheda Evidenza Rischio Reati ex D.lgs. 231/2001"](#)), che deve essere compilata almeno annualmente o in ogni caso di eventuale rischio e consegnata all'OdV, con le modalità previste dallo stesso.

PARTE SPECIALE

Premessa

Le successive sezioni della Parte Speciale si riferiscono a comportamenti posti in essere dagli organi sociali e dai dipendenti STO Italia, nonché dai suoi consulenti e *partner* come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei processi/attività sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati considerati nelle successive sezioni.

Nello specifico, le Sezioni della Parte Speciale hanno lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partners di STO Italia srl sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Regole generali

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative/ Job Description, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società e nei confronti delle altre società del Gruppo;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto (chi risponde a chi).

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

I Controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute da Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, e Partners della STO Italia srl, l'OdV effettua periodicamente, in base a quanto definito nel Programma di Audit, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati in riferimento ai reati presupposto stabiliti dal D.LGS. 231/2001.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta esecuzione dei principi espressi e delle procedure interne in essere descritte nelle successive parti speciali.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV si può avvalere della collaborazione delle varie aree funzionali dell'azienda.

Si ribadisce che all'OdV viene garantita la libertà di accesso a tutte le attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

In particolare L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partners in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità di STO Italia srl ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione della avvenuta commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve contattare il proprio diretto superiore in coerenza con la struttura gerarchica aziendale. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al proprio superiore, il Dipendente ne riferisce direttamente all'OdV. I Consulenti e i Partners, per quanto riguarda la loro attività, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta in autonomia le segnalazioni ricevute e li comunica alla Direzione che decide gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente comunicate o trasmesse all'OdV:

- le schede di evidenza redatte dai responsabili dei processi aziendali più significativi;
- le modifiche apportate al sistema di deleghe e funzioni;
- le variazioni dell'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, connessi al compimento di Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzione aziendale nell'ambito della propria attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs.231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti per violazioni del Codice Etico, del Modello, o comunque legati alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei Processi Sensibili, alle eventuali sanzioni disciplinari e/o contrattuali irrogate a Dipendenti, Consulenti e Partners, in conseguenza delle suddette violazioni, ovvero alla eventuale archiviazione o decadenza di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato istituito un canale informativo dedicato (email: *odv231.it@sto.com*)

Inoltre i vari responsabili interni devono comunicare all'OdV tempestivamente o con scadenza semestrale o annuale le informazioni relative ai principali processi che sono elencate nella procedura "Flussi informativi verso l'OdV".

1° SEZIONE. Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

I reati richiamati dall'art. 24 del Decreto sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale tipologia di reato può essere consumata in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A., nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc.

La **truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche si realizza attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari.

Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

La **Frode informatica** si configura invece nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto. Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

La **malversazione** consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

L'**indebita percezione di erogazioni**, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione dell'illecito quello dell'erogazione, poiché il reato si configura con l'ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto.

La condotta rilevante è analoga in tutte le fattispecie in esame: un comportamento fraudolento caratterizzato dal dolo generico dell'indebita percezione o dell'indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie (quali contributi, mutui agevolati, finanziamenti) in danno ad enti pubblici tra i quali soprattutto lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali e la Comunità Europea.

Nel caso della truffa, la condotta è caratterizzata da artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo. È necessario il conseguimento di un profitto inteso come effettivo incremento di ricchezza economica a favore dell'agente o connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo; integra il requisito di profitto ingiusto qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale anche se non strettamente economico.

L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico diretto od indiretto relativo all'inganno, al profitto, al danno. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero la prospettazione delle conseguenze possibili derivanti dalla propria condotta e la relativa accettazione del rischio.

Le fattispecie indicate dall'art. 24 del Decreto sono riconducibili al reato di truffa, essendo o ipotesi criminose speciali o sussidiarie della stessa, diversificandosi da essa solo per alcuni elementi. All'ente si applicherà la sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Processi Sensibili

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nelle pagine precedenti e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la STO Italia srl valuta *sensibili* i seguenti processi:

1. Gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni, certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti
2. Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali: rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Risorse Umane (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, richiesta e godimento a qualsiasi titolo di benefici fiscali, contributivi, etc. ..., che comunque comportino un onere a carico di bilanci pubblici, etc.); predisposizione delle comunicazioni, invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali; comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;...
3. Gestione delle attività a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Logistic & Operation
- Finance & IT
- Human Resources
- Safety Health & Environment

Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di STO Italia srl sia ai Dipendenti – in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

È fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del D.Lgs.

231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della Società e/o arrecare un danno o all'ente pubblico;
- b) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione debbono essere realizzati i seguenti **presidi di controllo**:

1. previsione di operatori differenti nelle seguenti fasi del Processo Sensibile:
 - redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento, della sovvenzione, etc. ...;
 - controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
 - realizzazione dell'attività oggetto del finanziamento;
 - predisposizione dei rendiconti dei costi;
2. formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Operazione Sensibile;
3. nomina da parte del vertice aziendale o del dirigente a ciò delegato di un responsabile interno per ogni Operazione Sensibile;
4. corretta politica delle *passwords*, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di STO Italia srl sia in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. Agli organi sociali, dipendenti, consulenti e partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di STO Italia srl deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti, o nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.
2. I contratti tra STO Italia srl e i consulenti e partners che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere **clausole standard**³, definite di comune accordo dall'OdV al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001.

³ DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA PER COLLABORATORI, CONSULENTI ESTERNI, PARTNER, AGENTI E FORNITORI

Si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di STO Italia srl. Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello per le parti applicabili e, comunque, ci si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre STO Italia srl al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche

3. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, nel fascicolo aziendale relativo all'operazione deve essere inserita la documentazione idonea a comprovare la verità di quanto attestato nelle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi.
4. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al precedente punto 3 (presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.
5. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs.81/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento all'Amministratore Delegato o alla funzione aziendale da questa delegata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà STO Italia srl a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

2° SEZIONE. Reati di concussione e corruzione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e (artt. 25, , e 25-decies)

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell'incaricato di pubblico servizio (ad esempio, un pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Riguardo alla corruzione in atti giudiziari, la fattispecie si configura non solo quando si corrompa un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario dell'Amministrazione Giudiziaria.

Sono esempi di **corruzione** i seguenti:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A. a seguito del pagamento di "tangenti";
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento di "tangenti";
- ottenere indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici;
- ottenere indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a fronte della dazione o della promessa di benefici.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per **concussione** sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore. Il tutto a prescindere dalla considerazione per cui, salva l'ipotesi di concorso nella concussione commessa da un terzo, il reato postula per la sua configurabilità la qualifica di pubblico agente, qualifica che, quantomeno nella generalità dei casi, non sembra sussistere in capo a STO Italia srl.

I reati di corruzione rilevano anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

Al fine di valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie di reato possono essere compiute con maggior frequenza, occorre inoltre considerare che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della PA ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Con riguardo all'ipotesi di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, devono essere menzionati i casi in cui STO Italia srl abbia interesse ad evitare che uno dei suoi dipendenti o altro soggetto esterno alla Società – chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in sede penale, con facoltà di non rispondere – possa rendere dichiarazioni sfavorevoli ad essa. Per ulteriori considerazioni in proposito, si rinvia alla Sezione Speciale sui Reati Transnazionali (8°sezione).

Processi Sensibili

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nelle pagine precedenti e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la STO Italia srl valuta sensibili i seguenti processi:

1. Gestione del contenzioso: Gestione di attività stragiudiziale o di procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione; rapporti di ogni genere nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e tributario; coordinamento e gestione dei legali esterni e delle attività loro delegate.
2. Gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni, certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti
3. Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali: rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Risorse Umane (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, richiesta e godimento a qualsiasi titolo di benefici fiscali, contributivi, etc. ..., che comunque comportino un onere a carico di bilanci pubblici, etc.); predisposizione delle comunicazioni, invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali; comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;...
4. Gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..
5. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con altri organismi pubblici di vigilanza e di controllo
6. Gestione delle attività di Import/Export
7. Gestione delle attività a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.
8. Gestione delle risorse finanziarie
9. Assunzioni del personale
10. Affidamento di consulenze
11. Relazioni commerciali con terzi

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Marketing
- BU Facciate
- Design
- Sales
- Logistics & Operation
- Finance & IT
- Human Resources
- Safety, Health & Environment

Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di STO Italia srl sia ai Dipendenti - in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

È fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 e 25 decies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o a brand image della Società o del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) ricorrere a Consulenti e Partners che possano influire su soggetti pubblici;
- e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) assumere soggetti che possano a loro volta influire su soggetti pubblici, agevolando la società;
- g) accantonare fondi neri, anche mediante sovrappaccatura delle prestazioni.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di STO Italia srl sia in territorio italiano sia all'estero.

1. Agli organi sociali, dipendenti, consulenti e partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di STO Italia srl deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti, o nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta
2. I contratti tra STO Italia srl e i consulenti e partners che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001.
3. Nessun pagamento oltre i limiti di Legge può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate necessità operative e sempre nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio;
4. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs.81/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento all'Amministratore Delegato o alla funzione aziendale da questa delegata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

5. Assunzioni e Consulenze: la determinazione del fabbisogno di risorse a tempo indeterminato configura un momento collegiale di verifica, nel contesto dei processi di pianificazione e budget prestabiliti dalla capogruppo. Nell'ambito delle decisioni assunte in tale sede il HR provvede alla definizione dei profili contrattuali, alla ricerca, alla selezione ed alla formalizzazione dei contratti. Ogni processo di selezione deve essere validato da parte delle funzioni per la quale viene effettuata la selezione e l'atto formale dell'assunzione compete, in base al sistema di deleghe e procure, all'Amministratore Delegato. Nel processo di selezione si osserva la seguente regola: tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula (inserzioni, società di ricerca personale, presentazioni interne, etc. ...). Per l'affidamento di consulenze ciascuna Area deve preventivamente verificare che l'incarico oggetto del mandato non possa essere realizzato internamente.
6. Gestione delle risorse finanziarie: la gestione delle risorse finanziarie della società è attuata mediante i seguenti processi:

Pagamenti

Il sistema dei pagamenti è gestito attraverso elaborazioni elettroniche secondo un calendario mensile prestabilito dall'Area Finanza, sulla base delle scadenze determinate a sistema (SAP) e mediante un apposita autorizzazione che prevede lo "sblocco" delle fatture da parte di "Specialista in Controlli" a seguito di controlli relativi alla conformità ai contratti, e/o agli accordi in essere, alla legge e a eventuali dichiarazioni di "avvenuta prestazione" da parte dei responsabili delle aree interessate al bene o servizio acquistato.

Il sistema di pagamenti attraverso la "cassa aziendale" riproduce documentalmente le stesse verifiche previste dal sistema informatizzato.

Il sistema delle **carte di credito** aziendali determina la responsabilità personale del titolare o assegnatario.

In generale, i processi connessi alla gestione delle risorse finanziarie si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

- separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio, chi istruisce e chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- divieto di autorizzare un pagamento non supportato da idonea documentazione;
- obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola "non trasferibile"
- centralizzazione di tutti i pagamenti;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Incassi

Sono applicati i seguenti presidi:

- modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca;
- riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o dei terzi.

È responsabilità dell'area IT curare l'efficacia e la sicurezza dei sistemi informatici finanziari.

3° SEZIONE Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento (art. 25-bis)

I reati nummari puniscono una serie di condotte, di falsificazione e messa in circolazione, che hanno ad oggetto la moneta e gli strumenti ad essa parificati dal Legislatore.

In particolare riguardano i reati previsti dai seguenti articoli:

Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato è punita con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098.

I suddetti reati sono difficilmente configurabili in capo alla STO Italia srl soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.

Art. 454 Alterazione di monete

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516.

Tale ipotesi di reato, che è ricollegabile alla fattispecie del punto precedente, è difficilmente configurabile in capo alla Sto Italia srl.

Art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno. Tale ipotesi di reato soggiace alle pene stabilite nei summenzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

L'ipotesi di reato contemplata dall'art. 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione. In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a Euro 1.032.

Art. 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.032.

Art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le fattispecie di reato di cui agli artt. 459, 460, e 461 c.p. non sono ipotizzabili in Sto Italia srl.

Art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

A seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto ad opera della Legge n.99/2009, che è intervenuta sull'art.25 bis del Decreto, la responsabilità dell'ente è stata estesa anche ai delitti a tutela di strumenti e segni di riconoscimento ed in particolare:

art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi sono diretti a tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali.

Per marchio si intende il segno distintivo del prodotto, cioè il segno attraverso il quale si attesta la provenienza della merce da una determinata impresa. Nel nostro ordinamento il marchio non è considerato solo un elemento del patrimonio aziendale ma lo stesso non può essere usato in maniera da ingannare il pubblico sulla rispondenza delle reali caratteristiche del prodotto con le aspettative che il messaggio collegato al marchio suscita nei consumatori.

I "segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali" sono tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi, come la ditta, le insegne, le denominazioni d'origine, i nomi commerciali ecc.

Per "brevetto" si intende invece l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

Processi Sensibili

Il rischio di commissione dei reati nummari nello svolgimento della attività della Società risulta molto modesto in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale. STO ITALIA srl dispone infatti di una piccola cassa di servizio, su cui gravano precisi vincoli di destinazione.

Pertanto l'unico processo sensibile rilevante ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente Sezione riguarda la messa in circolazione di denaro falso e i reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi, in caso di vendita di prodotti contraffatti con marchio STO, e quindi relativo al processo:

1. Operazioni di vendita di produzione interna

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Sales
- Logistics & Operation
- Finance

Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di STO Italia srl sia ai Dipendenti - in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

È fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita prodotti con marchi contraffatti o alterati;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose;
- stipulare qualsiasi tipo di contratto o avere rapporti commerciali, di collaborazione o di diverso tipo con chiunque prenda parte alle sopra menzionate attività;
- messa in circolazione di moneta falsa.

Procedure specifiche

Al fine di evitare che prodotti contraffatti siano venduti con marchio STO devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- Tutti dipendenti devono attenersi alle regole specificate nel **Constitution of the Sto brand/Costituzione del marchio STO**
- Le banconote sono controllate da apposita **attrezzatura anti riciclaggio**

4° SEZIONE Reati societari (art. 25-ter) e Corruzione tra privati (art. 25 ter c. 1 s-bis)

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose - tutte previste dal codice civile - contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter, introdotto dal D.Lgs. 61/02.

Artt. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali

Questi reati sono reati propri di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. È comunque sempre configurabile il concorso nel reato di colui che sia sprovvisto della qualifica richiesta dalla norma per sussistenza del reato stesso. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge;
- la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore da quella corretta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta di cui all'articolo 2622 c.c., che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2621 c.c., deve cagionare un danno patrimoniale a soci o a creditori, è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio:

- iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo;
- iscrizione di debiti inesistenti al passivo;
- iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento;
- iscrizione di operazione mai avvenuta;
- iscrizione di una posta inesistente;
- iscrizione di crediti inesistenti;
- iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;
- omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

È reato proprio degli amministratori, e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso di altri soggetti che non rivestano tali funzioni, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il componente del collegio sindacale o di altro organo sociale.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La fattispecie punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385/93, che violi la disciplina del conflitto d'interesse di cui all'art. 2391 c.c., se da tale violazione siano derivati danni alla società o terzi.

Si fa presente che:

- l'art. 2391 c.c. dispone che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile;
- una situazione di conflitto d'interessi si verifica allorché in una singola operazione economica l'interesse della società e quello dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, ovvero del soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385/93 vengano a trovarsi in una posizione di obiettivo antagonismo;
- sono escluse dall'ambito applicativo della fattispecie tutte quelle situazioni che non diano luogo ad una situazione di pericolo concreto per il patrimonio sociale o dei terzi.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- affinché il reato sia configurabile non occorre che vi sia stata una reale variazione del titolo, ma è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre tale effetto;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza da parte degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale reato risulta non applicabile alla STO Italia Srl

Art.2635 c.c Corruzione tra privati

Con riguardo all'ipotesi **Corruzione tra privati**, il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i soggetti indicati al primo comma e fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza. Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui **taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25ter del d.lgs.231/01**. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del TUF.

Art. 2635 c.c. comma 3 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Processi Sensibili

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nelle pagine precedenti e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la STO Italia srl valuta sensibili i seguenti processi:

1. Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni
2. Formazione approvazione e controllo del bilancio: il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili; il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente; le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi
3. Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla società
4. Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale
5. Partecipazione a procedure competitive finalizzate alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
6. Negoziazione, stipula e gestione di contratti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.)

7. Selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti (incluse provvigioni occasionali)
8. Gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi
9. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Marketing
- BU Facciate
- Design
- Sales
- Logistics and Operation
- Finance & IT
- Human Resources
- Safety, Health & Environment

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli organi sociali di STO Italia srl (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) i principi di Corporate Governance esistenti nel Gruppo STO;
- 3) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo di gestione;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting, interno e di Gruppo;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di STO Italia srl (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Reati societari art. 25-ter e Corruzione tra privati art. 25 ter c. 1 lettera s-bis del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
- j) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari, quotati o non quotati, ed idonei ad alternarne sensibilmente il prezzo;
- k) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- l) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- m) esporre nelle comunicazioni e trasmissioni, di cui al capo precedente, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- n) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- o) non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico.

In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget.

- p) nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con un soggetto privato non devono essere intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - a. esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale soggetti privati;
 - b. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- q) nell'ambito dei rapporti anche di natura non commerciale instaurati con soggetti privati astenersi:
 - a. dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali al soggetto privato, ai rispettivi Familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati
 - b. dall'accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, dai Familiari e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
 - c. dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
 - d. dal richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

- Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte della Aree, Organi, soggetti e Funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni

Per la prevenzione delle fattispecie criminosi richiamate si osservano le seguenti disposizioni e procedure:

Indebita restituzione di conferimenti

1. Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l'OdV in relazione al controllo di legittimità esperito ed al suo esito.

2. I soci i quali abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di seguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

Illegale ripartizione di utili e riserve

1. In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, l'Area Bilancio, Amministrazione e Finanza verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti contro la legge, informa senza indugio l'OdV.

2. Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato attesta - su nota prodotta dall'Area Finanza - per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'ad. 2501 quinquies c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'OdV.
2. Tutte le transazioni di natura finanziaria conseguenti alle operazioni di cui al presente capo, nonché il rilascio di eventuali fideiussioni o impegni a pagare, sono effettuate dalla Area Finanza sulla base di idonea documentazione che dimostri l'ottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

1. Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra una idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
2. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati tempestivamente all'OdV, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico; illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio della controllante nonché sul patrimonio consolidato.
3. i soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

• Formazione, approvazione e controllo del bilancio e comunicazioni ai soci e al pubblico

La redazione del bilancio e dei relativi allegati compete all'Area Finance sotto la supervisione di STO SE&Co KGaA, sotto il controllo del soggetto incaricato del controllo contabile e con l'ausilio del commercialista. Di seguito i vari processi operativi:

Di competenza di STO SE&Co KGaA:

- aggiornamento del piano dei conti corredato da criteri esplicativi per ciascuna area di riferimento;
- elaborazione del calendario di chiusura del bilancio per quel che attiene alla data di chiusura dei periodi contabili, delle scritture contabili, nonché della data di predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio definitivo.

Di competenza di Finance:

- chiara e completa determinazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- sottoscrizione di dichiarazione di veridicità delle informazioni di maggior rilievo da parte delle aree e funzioni interessate;
- elaborazione e consegna in tempo utile della bozza di bilancio all'Amministratore Delegato e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione, unitamente al parere sul bilancio espresso da parte della società di revisione.

Per il processo di verifica ed aggiornamento del sistema si osservano le seguenti prescrizioni:

- L'Area IT è responsabile del processo di verifica e manutenzione del sistema con particolare riferimento alla salvaguardia e protezione dei dati e delle informazioni. L'aggiornamento del sistema è attuato conservando adeguata informazione delle modifiche apportate.
- Il responsabile dell'Area Finanza informa l'OdV:
 - annualmente, sullo stato generale di aggiornamento del sistema e sulle principali evoluzioni;
 - sistematicamente, sulle eventuali anomalie individuate, anche in relazione alla possibilità che le stesse abbiano potuto causare significative distorsioni sulla veridicità, legittimità e correttezza dei dati rilevati.

- Controllo dei Soci e del Collegio Sindacale

Ai fini della prevenzione del reato di “Impedito controllo” di cui all’art. 2625 c.c., in relazione al potere riconosciuto in capo ai soci ed agli Organi Sociali, si osservano i seguenti principi:

- tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell’art. 2476 c.c. sono indirizzate dai soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede ad informare della richiesta anche l’Amministratore Delegato e l’OdV;
- il Collegio Sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell’ad. 2625 c.c., provvede ad informarne senza indugio l’OdV, il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato.

- Partecipazione a procedure competitive finalizzate alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società

Ai fini della prevenzione del reato di “Corruzione tra privati” di cui all’articolo 2635 c.c. nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e/o organizzativi:

- Prezzi e condizioni di pagamento sono sempre predefinite da SALES e FINANCE utilizzando parametri di congruità del prezzo rispetto ai riferimenti di mercato;
- È sempre necessaria l’approvazione di SALES e FINANCE nei casi di scostamento dalle condizioni standard.
- Verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati.
- Verifica della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge.
- L’emissione di note di debito e note di credito sono sempre sottoposte all’autorizzazione di Sales o FINANCE.

- Negoziazione, stipula e gestione di contratti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.)

Ai fini della prevenzione del reato di “Corruzione tra privati” di cui all’articolo 2635 c.c. nel processo sensibile sopra menzionato l’azienda ha adottato i seguenti protocolli specifici:

- Il divieto di conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi “in autonomia” ma sempre in seguito all’approvazione e alla firma del contratto da parte degli adeguati livelli autorizzativi (per la maggior parte dei casi l’autorizzazione richiesta è quella di Managing Director)
- il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi deve sempre ispirarsi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità;
- ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende deve essere segnalata tempestivamente ai superiori e all’Organismo di Vigilanza.

- Selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti (incluse provvigioni occasionali) e Gestione di contratti per l’acquisto di beni e servizi

Ai fini della prevenzione del reato di “Corruzione tra privati” per il processo di selezione dei fornitori e gestione dei contratti per l’acquisto di beni e servizi l’azienda fa riferimento a quanto previsto dalla procedura “**Linee Guida per gli Acquisti e la gestione del gruppo STO**”

- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.

Ai fini della prevenzione del reato di “Corruzione tra privati” per il processo di selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale la STO Italia srl ha adottato i seguenti protocolli:

- La pianificazione annuale delle eventuali risorse da assumere, che tiene conto dell’effettivo fabbisogno aziendale, viene autorizzata dalla STO SE&Co KGaA;
- i requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo sono riportati nelle varie Job Description aziendali;
- il processo di selezione del personale prevede:
 - la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
 - la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
 - la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo ricercato.
- lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell’ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti e/o l'esistenza di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali);
- l'autorizzazione all'assunzione da parte degli adeguati livelli e in particolare Managing Director per tutti i dipendenti eccetto i livelli dirigenziali che vengono autorizzati da STO SE&Co KGaA.
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate da parte del consulente del lavoro e di FINANCE

5° SEZIONE Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (25 quater)

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico contemplate nell'art. 25 quater.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001. Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose.

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità di terrorismo.

Art. 270- quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Art. 270- quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Art. 270- sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Artt. 304 e 305 c.p. Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui all' art. 302 cod. pen.

artt. 306 e 307 c.p. Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato della Convenzione; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Pertanto, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Processi Sensibili

Premesso che, come emerso dal "Documento operativo per identificazione dei rischi potenziali e mappatura delle attività a rischio" sembra difficilmente ipotizzabile che la STO Italia srl possa trarre un interesse o vantaggio di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti, i principali processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

1. Operazioni commerciali con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con società controllate direttamente o indirettamente da tali soggetti

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Sales
- Logistics and Operation
- Finance

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali di STO Italia srl (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) i principi di Corporate Governance esistenti nel Gruppo STO;

In particolare ai consulenti e partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico STO Italia srl la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

È fatto espresso divieto di:

- 1) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quater del Decreto);

- 2) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
- 3) promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- 4) fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;
- 5) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi non siano stati controllati preventivamente dalla funzione FINANCE tramite apposite visure o richieste di rating forniti da primarie società di informazioni commerciali;
- 6) effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- 7) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- 8) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti.
3. nel caso in cui a STO Italia srl vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;
4. nei contratti con i Consulenti e partner deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
5. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, consulenti e partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

6° SEZIONE Reati contro la personalità individuale, di mutilazione degli organi genitali femminili e di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-quinquies , quater-1 e duodecies)

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale⁴, al reato di mutilazione degli organi genitali femminili⁵ e a quello di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare⁶ contemplate all'art. 25 quinquies, 25 quater-1 e 25 duodecies.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p - Prostituzione minorile

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Art. 600 ter. c.p. - Pornografia minorile

Il reato punisce la condotta di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600 quater Detenzione di materiale pornografico

Viene punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

⁴ La Legge n. 228/2003 "Misure contro la tratta di persone", ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquies, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati "contro la personalità individuale".

⁵ La legge 7/2006 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha ulteriormente integrato l'elenco dei reati presupposto inserendovi, con l'art. 25 quater -1 del D.Lgs. 231/2001, l'art. 583 bis c.p. (mutilazione degli organi genitali femminili).

⁶ Il Decreto Legislativo 109/2012 "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione)

Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Art. 602- c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi effettuate da parte di STO Italia srl ITALIA con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998 - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. L'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale adire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Processi Sensibili

Premesso che, come emerso dal “Documento operativo per identificazione dei rischi potenziali e mappatura delle attività a rischio” sembra difficilmente ipotizzabile che la STO Italia srl possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti, i principali processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

1. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari
2. Attività di selezione del personale.

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Finance & IT
- Human Resources

Principi generali di comportamento

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali di STO Italia srl (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) i principi di Corporate Governance esistenti nel Gruppo STO;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

In particolare si richiama l’attenzione di tutto il Personale sulla necessità di prestare la massima attenzione nell’avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già esistenti, nella sottoscrizione di contratti di servizio; in tale contesto è vietato instaurare o mantenere rapporti con persone o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolino lo sviluppo umano e contribuiscano a violare i diritti fondamentali della persona.

Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all’Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.

È fatto espresso divieto di:

- 1) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale;
- 2) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Procedure specifiche

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi per i singoli Processi Sensibili le procedure specifiche qui di seguito descritte:

1. il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata e le agenzie di viaggio,...), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di STO Italia srl, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di STO Italia srl, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
6. nei contratti con i Partner ed i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per STO Italia srl;
7. Sto Italia srl, in conformità alle politiche aziendali di Gruppo, è dotata di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
8. STO Italia srl periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
9. nel rispetto delle normative vigenti, STO Italia srl si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
10. STO Italia srl valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
11. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, STO Italia srl è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
12. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti di Consulenti, Partner o Fornitori, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi di STO Italia srl

7° SEZIONE Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies)

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 TUF- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58) di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

Art. 184 D.Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Si precisa che:

- Il reato di Abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogniqualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal Legislatore. Si pensi al caso in cui, a seguito della quotazione in borsa, un membro del Consiglio di amministrazione compia operazioni su strumenti finanziari (non solo di compravendita, ma anche, ad esempio, di conferimenti in società in via di costituzione, ovvero di dazione di titoli a garanzia di fido), utilizzando le informazioni privilegiate di cui sia a conoscenza in virtù del ruolo ricoperto. Occorre peraltro rilevare come, nell'ambito di applicazione della norma, rifluiscono anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell'insider.
- Quanto alla condotta di tipping di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio": secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata.
- Per quanto concerne invece il tuyautage, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, non sussistono deroghe di questo tipo.
- In relazione alle condotte criminose poste in essere dagli azionisti, si ritiene comunemente che il reato possa essere integrato solo in quei casi in cui la partecipazione al capitale costituisca la causa del conseguimento dell'informazione privilegiata, posto che, ove ciò non avvenisse, l'azionista dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altro investitore.
- A titolo esemplificativo, l'azionista dovrebbe essere punito come insider qualora, reso edotto - in virtù del proprio possesso azionario - di un progetto che la società, ha intenzione di realizzare, effettuasse delle operazioni finanziarie avvantaggiandosi di tale informazione.

- Per quanto concerne invece i cosiddetti temporary insiders, la norma sembra fare riferimento soprattutto ai consulenti ovvero ai membri di quegli organi (ad esempio Banca d'Italia o Consob) che possano venire a conoscenza dell'informazione privilegiata proprio nell'esercizio della propria attività.

Art. 185. D.Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Si precisa che la fattispecie in questione non è un reato proprio ed è pertanto realizzabile da chiunque.

Processi Sensibili

Il rischio di commissione dei reati di abuso di mercato nello svolgimento della attività della Società non pare significativo anche perché le norme di cui agli artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998 - recante le disposizioni per le società emittenti strumenti finanziari - sono destinate alle società quotate.

Tuttavia, poiché la capogruppo è una società quotata in borsa ai fini della potenziale commissione di Reati in esame è stato individuato come sensibili il seguente processo:

1. Attività di reportistica periodica con la capogruppo quotata in borsa

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Finance
- Sales

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione aziendale i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) i principi di Corporate Governance esistenti nel Gruppo STO;
- 3) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo di gestione;
- 4) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

È fatto divieto di:

- effettuare in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli Organi Sociali, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale della emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa, della professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni sopra citate sulla base delle medesime informazioni;

- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Pertanto è fatto obbligo di:

- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato;
- osservare le norme di legge, nonché quelle di grado secondario e deontologiche, che garantiscono la correttezza dell'informazione.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Il Regolamento Interno per la gestione di Sussidiarie STO SE&Co KGaA definisce il sistema di responsabilità del Vertice aziendale (Managing Director) e le deleghe coerenti con esso.
- Hanno accesso alle informazioni privilegiate MANAGING DIRECTOR, FINANCE e SALES.
- Regole rigorose di riservatezza sono imposte ai soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate per la comunicazione alla STO SE&Co KGaA delle informazioni richieste per l'osservanza degli adempimenti di gestione.
- La riservatezza delle informazioni è assicurata mediante l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate. A questo scopo si fa riferimento anche per le informazioni privilegiate alle misure di sicurezza già previste e introdotte in azienda in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali).
- Il "Documento programmatico sulla Sicurezza STO Italia srl per la Protezione dei Dati Personali" viene revisionato e aggiornato annualmente a cura di Finance con i consulenti per la privacy.
- I soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate sono periodicamente informati/formati sulla normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne.
- Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di market abuse e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito.

8° SEZIONE Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) e Reati transnazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146)

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 ter in cui sono richiamati sanzionati i delitti di criminalità organizzata.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 416 Associazione per delinquere;
- art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416 ter Scambio elettorale politico mafioso;
- art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione.

L'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata"

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Si precisa che:

- In tema di reati associativi, ciò che rileva è l'effettiva costituzione ed operatività di un'organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo. Si tratta dunque di una fattispecie a concorso necessario.
- Nell'associazione per delinquere si distinguono due ipotesi di delitto: una per i promotori l'altra per i semplici soci.
- La costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quello della costituzione di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati.
- Promotore di un'associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costruito provocando l'adesione di terzi all'associazione.
- La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

- Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e programma criminoso in modo stabile e permanente. La determinatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p.
- La semplice partecipazione ad un reato associativo non comporta di per sé la responsabilità per la commissione d'uno o più reati rientranti nell'ambito del programma criminoso.
- I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i c.d. reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Si precisa che:

- Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso distinguendosi dalla normale associazione per delinquere quando sia connotata da un metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso.
- La tipicità del modello associativo risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che si intendono perseguire. Tali scopi abbracciano solo genericamente "i delitti" comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte che possono anche essere costituite da attività in sé lecite. La tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso va dunque colta nelle modalità in cui esso si manifesta in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire.
- La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo.
- Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione, né consegua per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia.

- È configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, che si realizza ogniqualvolta la condotta dell'agente non sia intrinsecamente connaturata con la struttura e le finalità del sodalizio criminoso, ma ne costituisca solo un supporto esterno non direttamente incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione stessa, contribuendo alla sua costituzione o alla partecipazione degli aderenti od alla sua efficacia.
- I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
- Il dolo in capo all'agente è lo stesso ravvisabile per il reato di cui all'art. 416 c.p.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

6. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Il delitto in oggetto è da considerarsi una forma speciale del delitto di sequestro di persona e del delitto di estorsione.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è identico a quello previsto per il sequestro di persona con l'ulteriore elemento del fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato;
- la condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il momento in cui si consuma il delitto è quello del sequestro, a nulla rilevando che l'agente abbia anche conseguito l'ingiusto profitto.

Nel comma 2 dell'art. 630 è previsto che il delitto sia aggravato se da esso deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte del sequestrato. Un'altra aggravante è prevista al comma 3, laddove si prevede che la morte del sequestrato sia, altrimenti, conseguenza voluta da parte dell'agente.

Il comma 4 dell'art. 630 c.p. indica, invece, un'ipotesi speciale di pentimento operoso.

Da ultimo, il comma 5 del citato articolo prevede la stessa figura di attenuante generale prevista per tutti i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La Legge 146/2006 ha inserito nel numero dei Reati un gruppo di reati definiti come “**transnazionali**”. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/2006, per reato transnazionale s'intende “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Inoltre il reato in questione è aggravato se alla commissione dello stesso abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (la pena è aumentata da un terzo alla metà).

Riassumendo, i requisiti che devono sussistere affinché si origini la responsabilità prevista dal Decreto sono:

- il reato commesso deve avere i caratteri di transnazionalità di cui all'art. 3 della norma;
- deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio della società o ente.

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.p.r. 473/1973, articolo 291 quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.p.r. 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12);
- Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.);
- Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad

ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Si precisa che:

- Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato, il diritto dello Stato a percepire il tributo, per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Si precisa che:

- Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità.
- L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
- Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti
- La giurisprudenza definisce promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris", fondatore colui che partecipa alla sua costituzione e organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed infine capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati

Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»

3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni

Si precisa che:

- Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato viene pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.
- Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al V comma non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si precisa che

- La fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.
- È un reato di pericolo il cui evento si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzata alla falsità giudiziale.
- La condotta tipica è costituita dall'offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità, riconoscibili dai destinatari tanto nella sostanza quanto nella finalità. Le offerte e le promesse di denaro possono essere tanto esplicite quanto implicite.
- È necessario che i destinatari dell'offerta o promessa del subornatore abbiano già assunto, formalmente, nel momento in cui la condotta viene posta in essere, la qualifica di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.
- La condotta dell'agente è punita a dolo specifico: il subornatore non solo deve avere la coscienza e al volontà dell'offerta o della promessa o della violenza o minaccia ma deve altresì perseguire il fine di indurre il subornato alla falsità.

- Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente esercita la violenza o la minaccia sulla persona offesa oppure offre o promette il denaro o altra utilità.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Si precisa che:

- L'interesse tutelato dalla norma è assicurare alla giustizia il regolare svolgimento del processo penale.
- Nella previsione dell'art. 378 c.p. sono comprese sia le condotte attive sia quelle omissive di per se stesse idonee ad escludere o favorire le investigazioni o ad intralciare o ritardare le ricerche della polizia. La condotta consiste dunque nel frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.
- Il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. è a dolo generico e richiede come elemento soggettivo la consapevolezza che la propria condotta si risolva in un aiuto a favore di chi si sa sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità.
- Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice.

Processi Sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività sensibili che presentino il rischio di commissione dei reati previsti dalla legge n. 146/2006 le attività relative a:

1. Contratti infragruppo di acquisto anche in riferimento ad attività transnazionali
2. Selezione dei fornitori di beni e servizi (ad es. servizi di pulizia) e gestione dei relativi contratti
3. Assunzione personale
4. Gestione dei flussi finanziari

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Safety, Health & Environment
- Sales
- BU Facciate
- Marketing
- Design
- Finance & IT
- Logistics and Operation
- Human Resources

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli organi sociali di STO Italia srl (e i

Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) i principi di Corporate Governance esistenti nel Gruppo STO;
- 3) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo di gestione;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting, interno e di Gruppo;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di STO Italia srl e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (legge 16 marzo 2006, n. 146)

È inoltre fatto divieto di:

1. promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti;
2. in ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso;
3. compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza;
4. aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa;
5. intrattenere rapporti, assumere, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone che non siano in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
6. avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, le procedure specifiche qui di seguito descritte:

In particolare:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti.
- nel caso in cui a STO Italia srl vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;

- nei contratti con i Consulenti e partner deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, consulenti e partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.
- per il processo di selezione dei fornitori e gestione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi l'azienda fa riferimento a quanto previsto dalla procedura **"Linee Guida per gli Acquisti e la gestione del gruppo STO"**

9° SEZIONE Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 25-septies)

L'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 9 agosto 2007, n. 123 (entrata in vigore il 25/08/2007) e successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose gravi o gravissime

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p. la **lesione** è considerata **grave** nei seguenti casi:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Il legislatore ha quindi inteso ampliare la sfera della responsabilità amministrativa delle società estendendo l'elenco dei reati presupposto fino a ricomprendere (per la prima volta) due fattispecie colpose (le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo) commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (di cui all'abrogato decreto legislativo n. 626 del 1994 e al vigente decreto legislativo n. 81 del 2008).

Il mutamento di politica legislativa è, con questa norma, evidente: per la prima volta viene estesa in Italia l'applicazione della disciplina sulla responsabilità degli enti a ipotesi di fattispecie colpose.

Per determinare la responsabilità del Datore di Lavoro (ricordiamo che per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente sono richiesti i requisiti indicati nel Decreto, sub art. 5, ovvero che il reato sia stato commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" stesso), non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro poiché, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 c.c. che pone a carico dell'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro è destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso e quindi di tutelare l'integrità del lavoratore.

L'individuazione dei nuovi reati è fatta dall'articolo 25-septies attraverso il rimando alle fattispecie previste dagli articoli 589 e 590 c.p., precisando che i delitti ivi previsti devono essere stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra comporta una sorta di parallelismo tra i "due modelli" e cioè tra il decreto legislativo n. 231/2001 e il decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) nonché tra i rispettivi programmi, volti alla eliminazione ovvero al contenimento del rischio di reato nelle attività della società, ivi espressamente compresa la necessaria integrazione tra le procedure finalizzate ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Modello ex D.Lgs 231/2001 deve pertanto essere "calibrato" al fine di prevenire i reati indicati (omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime) e, dovrà, aggiungersi all'apparato di governance già esistente in tema di sicurezza.

Ciò comporta, sinteticamente, che alle funzioni tipiche e istituzionali previste dal Testo Unico sulla Sicurezza (per esempio Servizio Prevenzione e Protezione "SPP" e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

“RSPP”) verrà affiancato l’OdV, con funzioni e specificità tali da non poter essere ritenuto una mera duplicazione di altri organi (eventualmente) già presenti (e funzionanti) in società.

Nonostante le evidenti difficoltà rappresentate dal coordinamento tra la struttura dei nuovi illeciti penali introdotti dalla legge n. 123/2007 e i principi introdotti dal D. Lgs. n. 231/2001, tra cui, quello relativo all’individuazione dell’interesse o del vantaggio raggiunto dall’ente nella commissione dei reati, pare oltremodo evidente che la Società dovrà approfondire un intenso impegno (oltre naturalmente alle conseguenti risorse economiche) al fine di rispettare la normativa esistente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 25-septies prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria (diversamente modulata a seconda del tipo di violazione commessa dal Datore di Lavoro) ed una sanzione interdittiva (tra quelle previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001). In particolare, nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Pertanto le caratteristiche che il Modello deve presentare per avere efficacia esimente:

- deve scaturire da una visione reale dei fenomeni aziendali
- deve tenere conto delle “singole” specificità della Società e della sua "storia giuridica", basandosi sull’analisi dei rischi e sull’individuazione dei protocolli di prevenzione estremamente attente ai profili specifici (mappatura dei rischi ad hoc);
- deve essere costantemente monitorato e aggiornato;
- deve essere adeguatamente comunicato al personale, ai consulenti e ai partners, attraverso un’attività di formazione specificamente calibrata sui singoli soggetti, sui diversi rischi – reato che riguardano ciascuno e sulle diverse funzioni di ognuno.

Processi Sensibili

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività sensibili che presentino il rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231 le attività relative a:

- adempimenti connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Safety, Health & Environment
- Sales
- BU Facciate
- Marketing
- Design
- Finance & IT
- Logistics and Operation
- Human Resources

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, oltre alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico, gli Organi Sociali di STO Italia srl e i Dipendenti - in via diretta - sia i Consulenti e i Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali devono conoscere e rispettare le seguenti norme:

- il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)
- il Documento di Valutazione Rischi aziendale (DVR ex Lgs. 81/2008);
- le procedure aziendali in tema di sicurezza;
- le regole inerenti l'uso delle autovetture aziendali (c.d. *Policy auto*);
- le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (cfr. art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza ed igiene dei lavoratori;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
3. effettuare i corsi formativi ed informativi necessari;
4. rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e le indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.

Tutte le persone dovranno inoltre attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- b) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- c) utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali se necessari e in relazione al tipo di attività svolta nella Società, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni svolte;
- d) di osservare i divieti di accesso delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio, opportunamente identificate e delimitate in modo da impedire l'accesso ai soggetti non autorizzati;
- e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società; eventuali Fornitori (o altri soggetti esterni alla Società) ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

- f) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali (se esistenti) ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- g) rispettare le tempistiche programmate per la manutenzione delle autovetture aziendali in dotazione ai dipendenti;
- h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- i) rispettare le disposizioni attinenti alla sicurezza in caso di accesso presso altre società.

È inoltre vietato:

- utilizzare dispositivi di protezione individuali (ove richiesti) non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali (se esistenti) o collettivi di protezione;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- per eventuali fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali (ove richiesti) di proprietà della Società.

Procedure specifiche

Alla luce di quanto sopra, di seguito vengono elencati alcuni principi per la redazione delle relative procedure aziendali per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.

Nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- e) il Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare;
- f) i dirigenti e i preposti siano tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;

- h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) alle ispezioni giudiziarie e amministrative, relative al D. Lgs. 81/2008, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno consegnati all'OdV;
- j) siano previsti obblighi di riporto periodico all'OdV, per le valutazioni di competenza, con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.

10° SEZIONE Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

Il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto Antiriciclaggio) ed il D.Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. "terza direttiva antiriciclaggio") hanno riordinato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Decreto Antiriciclaggio ha infatti ampliato la precedente disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Fino all'introduzione del menzionato Decreto la responsabilità amministrativa degli Enti sorgeva:

- in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di carattere generale, ed in particolare in presenza di reati commessi da parte di un soggetto apicale o di un suo sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo - soltanto se i medesimi fossero stati commessi con la specifica finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ai sensi della previsione dell'art. 25 quater del D.Lgs.231/2001)
- oppure se commessi in ambito transnazionale (ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, ora abrogati dal Decreto antiriciclaggio).

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito sono ora contemplati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, e possono comportare la responsabilità dell'Ente, oltre che nelle specifiche ipotesi di condotte strumentali a finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico anche qualora non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste.

La nuova disciplina prevista dal Decreto Antiriciclaggio prevede inoltre un rafforzamento dei controlli con specifici adempimenti posti a carico delle banche e degli intermediari finanziari, ed in particolare: adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore; comunicazione da parte degli Organi di controllo dell'Ente delle infrazioni riscontrate.

Il Decreto antiriciclaggio prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi di controllo sopra elencati, al fine di istituire una tutela preventiva, che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento degli intermediari finanziari in fatti di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito di capitali.

La violazione di detti obblighi di controllo, pur sanzionata, non comporta di per sé la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia qualora l'operatore dell'Ente contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguire anche la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da 2 ad 8 anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la

sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte finalizzate a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il solo reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto di deposito).

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Processi Sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività sensibili che presentino il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies) le attività relative a:

1. Gestione delle risorse finanziarie (con particolare riferimento agli incassi/ciclo attivo)
2. Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
3. Rapporti infragruppo
4. Pagamenti a fornitori ed a terzi in generale (incluso, nel caso, società collegate o controllanti) per servizi offerti alla società

Il rischio di reato appare più marcato quando la controparte è rappresentata da privati o da piccole realtà economiche, mentre è sicuramente meno rilevante quando la controparte è rappresentata da soggetti economici a loro volta oggetto della normativa (quali ad esempio Banche, Assicurazioni, Intermediari Finanziari, notai etc)

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Sales
- Logistics and Operation
- Finance & IT

Principi generali di comportamento

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo.

La Presente Parte Speciale è quindi indirizzata a tutti gli operatori della società che intervengono nell'impostazione, esecuzione e controllo delle procedure aziendali che riguardino attività che comportino flussi finanziari in generale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio gli Organi Sociali di STO Italia srl, i dipendenti – in via diretta - e i Consulenti e i Partners - in forza di apposite pattuizioni contrattuali - dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

È fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (cfr. art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);

Procedure specifiche

Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che tutti i destinatari sono tenuti a rispettare.

Con riferimento all'area di rischio dei flussi finanziari in entrata:

- a) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- b) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di depositi) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- c) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, ai limiti di legge.

Con riferimento all'area di rischio dei rapporti con fornitori e partner:

- a) identificare una funzione responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- b) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- c) verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia ...);
- d) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- e) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- f) non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge se non tramite intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- g) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, ai limiti di legge.

Più in particolare le procedure aziendali ed i comportamenti di tutti i dipendenti devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia, ed in particolare:

- a) gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- b) l'approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela si articolano in differenti gradi di *due diligence* commisurati al profilo di rischio del cliente (ad esempio obblighi semplificati per Intermediari Finanziari e per uffici della Pubblica Amministrazione, e obblighi rafforzati per clienti non fisicamente presenti all'instaurazione del rapporto, per soggetti politicamente esposti, non residenti, per enti creditizi extracomunitari, per clientela con profilo di rischio riciclaggio massimo);
- c) l'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso in cui l'operatore non sia in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;

- d) l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- e) l'obbligo di registrazione nel sistema informativo aziendale dei rapporti e delle operazioni poste in essere dalla clientela;
- f) il monitoraggio di tutte le transazioni realizzate con Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- g) l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- h) l'obbligo, posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti.

11° SEZIONE Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

La presente Parte Speciale è relativa ai reati indicati agli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto 231/2001. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto: entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche; le aree di rischio risultano in parte sovrapponibili; i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione di tutte le persone in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis afferente tutti i delitti informatici compresi quelli innovati ed introdotti ex novo dalla medesima legge. L'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001 stabilisce:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sotto descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto 231, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per STO Italia.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, così come nella successiva descrizione del Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici possono essere di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote (considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 e le stesse possono variare da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, che variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

I reati indicati in questa disposizione di legge sono riconducibili alle seguenti tipologie di reato:

A. Le falsità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è

punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che

importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Tra tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale rientrano quindi sia le falsità ideologiche che le falsità materiali:

- si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.
- Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

B. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da 1 a 5 anni e da 3 a 8 anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

L'articolo punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

Art 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa sino a euro 1032.

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

C. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'intercettazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni di un sistema informatico o telematico o di più sistemi in comunicazione tra loro, ovvero nel rivelare con qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di predette comunicazioni;
- l'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame. Esse sono:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'installazione delle apparecchiature idonee a violare la segretezza delle comunicazioni;

- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione;
- il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

D Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software);
- l'elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato;
- il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Costituisce circostanza aggravante il reato il fatto che sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in

parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie di reato è stata introdotta dalla legge n. 48/08. In ossequio a quanto previsto nella Convenzione ratificata con la medesima legge, la fattispecie dell'art. 635 bis c.p. è stata sdoppiata ovvero le condotte penalmente rilevanti sono state ripartite in due distinte fattispecie. È stata altresì introdotta una ulteriore specificazione dei possibili e peculiari comportamenti lesivi dei sistemi informatici o telematici.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

E. Delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 48/08.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)

L'art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171-septies e 171-octies.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-nonies del Decreto 231 ritenute rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, 171 bis e 171-ter,

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore possono essere di natura pecuniaria fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Art. 171 L. 633/1941 comma 1 lett. a bis e comma 3 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

1. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
2. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Art. 171 bis L. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicchè assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Art. 171-ter L. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche od audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva; vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette.

Processi Sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività sensibili che presentino il rischio di commissione dei Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) e dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) le attività relative a:

1. Utilizzo dei sistemi informativi di cui la Società è dotata, realizzato mediante l'impiego di sistemi hardware e software, di accesso alla rete internet, di utilizzo di sistemi di posta elettronica o di altri sistemi di comunicazione telematica.
2. Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione,
3. Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Safety, Health & Environment
- Sales
- BU Facciate
- Marketing
- Design
- Finance & IT
- Logistics and Operation
- Human Resources

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo di gestione;
- 3) Il Documento programmatico sulla Sicurezza STO Italia srl per la Protezione dei Dati Personali (Redatto ai sensi del Dlgs 196/2003 – Testo Unico sulla Privacy)
- 4) La policy "Norme di comportamento e regolamento di utilizzo degli strumenti impiegati nel trattamento dei dati personali"
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- introdursi senza autorizzazione in un sistema informatico o telematico interno o esterno alla Società protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà altrui;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, quale ad esempio quello della Società o di una Società collegata o concorrente, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno;
- diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico anche da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- falsificare o utilizzare documenti informatici falsi;
- intercettare fraudolentemente ogni tipo di comunicazione proveniente dall'esterno o dall'interno della Società, relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero impedirla, interromperla, o infine rivelarne, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto;
- installare, fuori dai casi previsti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o commettere fatti diretti a commettere tali condotte su informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore

I divieti sopramenzionati devono considerarsi operanti anche nelle ipotesi di svolgimento di attività da parte dei dipendenti, attraverso l'utilizzo di postazioni o di strumenti informatici collocati al di fuori delle sedi sociali, altresì nei casi in cui le attività vietate possano risolversi in un apparente vantaggio per la STO Italia srl

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione dei sistemi informatici;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza (ivi compreso l'OdV), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
3. tutelare la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici.

Procedure specifiche

Al fine di scongiurare la commissione dei reati richiamati dalla presente Sezione, la Società adotta le seguenti misure precauzionali.

In particolare, è vietato:

1. connettere ai sistemi informatici di STO ITALIA, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;

2. procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
3. modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa e debita autorizzazione;
4. acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
5. ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da STO ITALIA;
6. divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a STO ITALIA le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui o nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi, nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
8. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
9. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
10. acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
11. accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
12. comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a STO ITALIA, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
13. mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
14. lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
15. inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

STO ITALIA si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1) informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- 2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei soggetti autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

- 3) far sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- 4) informare i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- 5) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- 6) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- 7) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 8) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- 9) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da STO ITALIA e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- 10) informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- 11) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- 12) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di STO ITALIA, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di STO ITALIA;
- 13) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a STO ITALIA, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- 14) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 15) provvedere senza indugio alla disattivazione degli account attribuiti ai vari soggetti una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- 16) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Per ciò che specificamente attiene i controlli aziendali la capogruppo si occupa di:

- monitorare centralmente, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa delle varie piattaforme ICT (sistemi e reti) di processo e gestionali, attraverso strumenti diagnostici e coordinare le relative azioni di gestione;
- monitorare centralmente i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;

- gestire il processo di identificazione ed autorizzazione all'accesso alle risorse ICT aziendali;
- gestire i processi/procedure di escalation interne ed esterne in occasione di situazioni di emergenza e/o crisi, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili interessate;
- svolgere analisi di vulnerabilità;
- realizzare controlli periodici sulle licenze in uso in azienda e produzione di report a supporto del vertice aziendale.

12° SEZIONE Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

La presente Parte Speciale è relativa ai reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) sotto riportati

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità. Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio. Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso. Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle. Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore. Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. "Commerciale" è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, "industriale" è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e "produttiva" è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

È previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Inoltre l'aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal

finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, ecc., apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il danno. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, ecc.). La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione. La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione. La diversità per "provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con un'indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue. La diversità "per qualità" si

ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto. La diversità “per quantità” riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell’art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all’ordinario. Per effetto della disposizione dell’art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge. Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori. La messa in vendita o in circolazione delle opere dell’ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l’art. 517 c.p., a differenza dell’art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate. Per “nomi” di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere. Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell’operare gli acquisti. L’inganno deve riguardare l’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all’art. 515 c.p. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche

Ratio dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Le condotte di turbativa o impedimento dell'esercizio industriale o commerciale (prese in considerazione, in prima istanza, dall'art. 513 c.p.) possono essere realizzate da chiunque (si tratta, infatti, di reati comuni) sia in grado di coinvolgere interessi di natura patrimoniale non solo individuale, ma anche sovraindividuale, attinenti oltre che all'economia, anche alla salute e all'incolumità pubblica (si pensi, ad esempio, alle condotte di "boicottaggio" di un particolare prodotto, con le quali si ingenera nei consumatori la paura di acquistare merce pericolosa, adulterata o avvelenata).

L'elemento che si riscontra in molte delle fattispecie criminose di cui all'art. 25 bis. 1 del Decreto è rappresentato dalla frode.

Così è, in primo luogo, per la fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), nell'ambito della quale ai "mezzi fraudolenti" viene attribuito il significato di mezzi ingannatori, che possono avere come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività industriale o commerciale ma anche terzi, il cui comportamento possa condizionare in qualche modo l'esercizio dell'impresa.

Tale attività può, ad esempio, prendere forma concreta:

- 1) attraverso manovre speculative fraudolente su strumenti finanziari, realizzate allo scopo di turbare o impedire un'attività industriale o commerciale;
- 2) nella pubblicità menzognera - mezzo non conforme al principio della correttezza professionale - idonea a danneggiare l'altrui azienda (ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.), tutte le volte in cui essa sia suscettibile di generare una situazione di inganno, che vizia le scelte dell'utente/consumatore, e perciò a produrre uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente.

Anche la fattispecie di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) è posta a presidio della leale concorrenza tra imprenditori. In particolare, ad assumere rilevanza penale sono tutti gli atti di concorrenza violenti (statisticamente infrequenti) o intimidatori nei confronti di altre aziende che operano nello stesso settore, cioè in potenziale conflitto. Tali atti, peraltro, per assumere rilevanza penale non necessariamente devono essere rivolti direttamente contro un imprenditore concorrente, ma possono dirigersi anche nei confronti dei terzi (come per esempio, clienti/utenti attuali o potenziali o collaboratori dell'imprenditore concorrente).

Si ritiene opportuno precisare, con riferimento al delitto di vendita di prodotti con segni mendaci, che mentre i reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, (previsti rispettivamente dagli art. 473 e 474 c.p.) presuppongono l'esistenza di marchi registrati, il reato cui all'art. 517 c.p. richiede semplicemente una imitazione del marchio o del segno distintivo e prescinde dall'esistenza di un marchio registrato. La fattispecie, in sostanza, si riferisce all'uso di segni distintivi confondibili con altri segni distintivi tipici, come i marchi, o atipici, anche se non registrati o riconosciuti, già adottati da altri produttori per indicare la provenienza, l'origine o la qualità dei loro prodotti.

Processi Sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali processi sensibili al rischio di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio:

1. Gestione degli acquisti di prodotti a marchio di proprietà e non di proprietà
2. Controllo qualità delle merci acquistate
3. Gestione vendite prodotti a marchio di proprietà e non di proprietà

4. Definizione e attuazione delle politiche commerciali (NOTA: per evitare commissione di atti di concorrenza sleale come la diffusione di notizie tramite pubblicità menzognera idonea a danneggiare l'altrui azienda e finalizzata a generare una situazione di inganno che vizia le scelte del cliente e, dunque, produrre uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente)
5. Gestione delle contestazioni
6. Gestione dei resi

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Marketing
- BU Facciate
- Sales
- Logistics and Operation
- Finance

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa dell'azienda ed il sistema di controllo di gestione;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

È fatto obbligo di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Più in particolare, è fatto obbligo di:

- mantenere nelle attività di promozione e sviluppo commerciale comportamenti non lesivi della concorrenza e volti a danneggiare i concorrenti;
- mantenere nei rapporti commerciali e di sviluppo di nuove iniziative comportamenti votati alla massima lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'altrui iniziativa economica
- mantenere nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca o ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, comportamenti votati alla massima lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti nell'assoluto rispetto dell'altrui libero esercizio industriale e commerciale.

Infine, è fatto divieto di:

- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, il rifiuto di contrattare, ecc.);
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

- porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Procedure specifiche

Al fine di scongiurare la commissione dei reati richiamati dalla presente Sezione, la Società adotta le seguenti misure precauzionali.

- Separazione dei compiti e tracciabilità di tutte le operazioni di acquisto e vendita di prodotti a marchio di proprietà e non di proprietà.
- Marketing e Sales assicurano la piena identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali di STO Italia coinvolti nella definizione della politica commerciale relativa alla distribuzione dei prodotti del gruppo STO e dei prodotti gestiti dalla Società ai fini della commercializzazione in Italia.
- La Società garantisce la puntuale regolamentazione delle modalità operative finalizzate a:
 - o la definizione della politica commerciale relativa alla distribuzione in Italia dei prodotti del gruppo STO e dei prodotti gestiti dalla STO Italia srl ai fini della commercializzazione in Italia;
 - o le attività e i controlli effettuati;
 - o le modalità di autorizzazione della politica commerciale;
- è assicurata la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alla definizione ed attuazione della politica commerciale relativa alla distribuzione dei prodotti del gruppo STO
- è inoltre assicurata la predisposizione, registrazione e archiviazione di tutta la documentazione alla base della definizione della suddetta politica commerciale, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo e dei relativi passaggi autorizzativi.
- Non possono essere venduti prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle descritte e concordate con i clienti.
- La società assicura attraverso il responsabile traduzioni il controllo sulle traduzioni effettuate sui contenuti dei listini, delle schede tecniche, delle schede di sicurezza, dei depliant e di tutta la comunicazione pubblicitaria e informativa utilizzati per la vendita dei prodotti a marchio di proprietà al fine di assicurare la corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti descritte e quelle dei prodotti effettivamente posti in vendita.
- Durante la produzione viene eseguita una procedura di controllo sulle etichette apposte sui materiali per assicurare la corrispondenza di quanto dichiarato e quanto effettivamente contenuto nell'imballaggio
- Attraverso inventari periodici e a fine anno viene garantito i prodotti stoccati in magazzino siano idonei per la vendita (per es. controlli sulla data di scadenza)
- È garantita la verifica continua della integrità delle confezioni dei prodotti stoccati in magazzino per la vendita.
- È attiva una procedura di controllo sui resi per non conformità che prevede la separazione dei compiti relativa alle autorizzazioni e ai controlli e la segregazione dei prodotti non conformi in aree apposite del magazzino in attesa dello smaltimento degli stessi.
- Le contestazioni sono gestite attraverso la procedura *Complaine management tool box*
- La gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o alla pubblicità relativa ai prodotti del gruppo STO e dei prodotti gestiti dalla Società ai fini della commercializzazione in Italia, inclusi i

rapporti con i Mass Media ed i rapporti istituzionali, viene effettuata in piena conformità con le policy di riferimento e con le prassi generalmente applicabili nell'ambito del gruppo STO.

- L'elenco dei fornitori qualificati tiene conto dei requisiti professionali, economici, organizzativi e tecnologici dei fornitori inclusi i requisiti di titolarità o di utilizzo di marchi o altri segni distintivi, di brevetti, modelli e disegni.
- A momento del ricevimento del materiale in azienda sono effettuati controlli analitici per valutare la conformità delle caratteristiche dei materiali acquistati rispetto a quelle concordate con il fornitore, incluso il controllo sulla documentazione di accompagnamento della merce in entrata.
- È previsto l'acquisto diretto dei prodotti dai fornitori titolari del marchio o brevetto
- La STO Italia effettua un controllo incrociato su criteri che consentono di rilevare eventuali transazioni sospette aventi per oggetto forniture di materiali con caratteristiche differenti rispetto a quelle concordate (es. margini su acquisti e vendite, accordi di vendita a prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti e più vantaggiose rispetto a quelle usuali, mancata presentazione della documentazione obbligatoria relativa ai prodotti,...)
- Tutti i dipendenti Organi Sociali, Consulenti e Partners della STO Italia sono tenuti ad informare l'OdV su ogni eventuale circostanza per la quale vi sia un fondato sospetto di collusione in attività connesse ai reati di cui alla presente Sezione speciale.

13° SEZIONE Reati Ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede, nel seguito, a fornire una descrizione dei reati indicati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, come introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121 (in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni). Il testo è in vigore dal 16 agosto 2011.

L'articolo 25 undecies estende le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001. L'azienda può essere sanzionata in relazione a determinati reati ambientali, in particolare per quanto riguarda:

art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. [II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

art. 733- bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", i seguenti artt.:

Art. 137 Sanzioni Penali

- attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 3);
- attività connessa al superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali (art. 137 comma 5);
- attività connessa allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137 comma 13);
- attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 137 comma 2);
- attività connessa alla mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104 (art. 137 comma 11)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 1 chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. (1)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000.00 euro. (2)

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordicesimo comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.(3)

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (4).

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

(1) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(2) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(3) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2010, n. 36 e dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014.

Si tratta di reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da chiunque, ed ha ad oggetto le condotte di seguito riportate:

- a) apertura di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione;

- b) esercizio di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con autorizzazione sospesa o revocata;
- c) inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o stabilite dall'autorità competente relative allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- d) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose eccedenti i limiti tabellari previsti; e. inosservanza dei divieti di scarico;
- e) scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1);
 - attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (art. 256 comma 6);
 - attività connessa alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3);
 - attività connessa alla miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5);
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 1 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (1)
 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 1 chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro quindicimila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (2)
 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

(1) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(2) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

Si tratta di reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque. Di seguito sono riportate le condotte sanzionate dalla normativa:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi senza l'autorizzazione, iscrizione o comunicazione; • realizzazione o gestione di discarica non autorizzata;
- inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- miscelazione di rifiuti non consentita;
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni.

Articolo 257 (Bonifica dei siti)

- attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma 1);
- attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione 9 condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Si tratta di reato comune. Di seguito, le condotte sanzionate:

- omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, a seguito di inquinamento cagionato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio. L'inquinamento è il presupposto del reato;
- mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Regione, Provincia, Prefetto al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

Articolo 258 comma 4 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si tratta di un reato comune. È opportuno mettere in luce il rinvio all'articolo 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" per quanto concerne la pena. Di seguito, le condotte rilevanti:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- utilizzo di un certificato falso durante il trasporto.

Articolo 259 comma 1 attività connessa al traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Trattasi di reato comune che sanziona le seguenti condotte:

- spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 Regolamento CEE n. 259 1993;
- spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento CEE.

Articolo 260 (comma 1 e 2) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni, 11

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Trattasi di un reato comune che sanziona operazioni e allestimento (mezzi ed attività continuative ed organizzate) per la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione, l'importazione o la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Articolo 260 Bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) (1)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi

tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo (2).

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (3)

(1) Articolo inserito dall'articolo 36 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Di seguito si riportano le condotte sanzionate:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, Sistri, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione, e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione e, ove necessario, senza la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione fraudolentemente alterata.

Art. 279 (comma 5) Esercizio di un impianto o di un'attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13 cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente (1).

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (2).

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 7 chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro (3).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 8 chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro (4).

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

(1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 e dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(2) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128

(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 e dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(4) Comma modificato dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 e dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014.

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*, i seguenti artt.:

- trasporto, transito, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi, di animali e vegetali in via di estinzione, ovvero omissione di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento. Viene altresì sanzionata la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione nonché il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni (artt. 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 (art. 3 bis).

Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 *“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”*, art. 3, comma 6: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6);

Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”* i seguenti artt.;

- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 comma 1 e 2);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 comma 1 e 2).

Processi Sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività sensibili che presentino il rischio di commissione dei reati ambientali (art. 25-undici) le attività relative a:

1. Gestione rifiuti
2. Produzione colorato
3. Emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra

Le aree funzionali coinvolte in tali processi sono:

- Managing Director
- Safety, Health & Environment
- Logistics and Operation

Principi generali di comportamento

STO Italia srl, in linea con quanto prevedono la politica ambientale e le policy di gruppo definite da Sto AG, ricerca costantemente soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/Partner di Sto Italia S.r.l. di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione della sicurezza ambientale e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, ivi compreso l'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
3. comunicare tempestivamente al responsabile Safety, Health & Environment eventuali emergenze (es. sversamenti di liquidi) e attivarsi per ridurre i danni che tali emergenze possono provocare nell'ambiente

Procedure specifiche

In relazione alla Gestione dei Rifiuti, la Sto Italia srl:

- adotta una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine tutti i rifiuti prodotti sono gestiti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione dei rifiuti
- provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti
- informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
- affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate
- individua, attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento;
- Al momento dell'affidamento delle attività di trasporto e smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica:
 - ✓ autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto);
 - ✓ eventuale autorizzazione allo stoccaggio;
 - ✓ autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento.
 - ✓ autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse
- garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero.
- in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
- istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali vigenti. A tal fine garantisce che il Deposito Temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i Rifiuti Pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

In relazione al processo "Produzione colorato" la Sto Italia srl:

- attua un programma di manutenzione ordinaria dei macchinari necessari per la produzione dei prodotti e svolge tempestivamente tutte le attività di manutenzione straordinaria necessarie
- forma e costantemente aggiorna gli addetti alla produzione al fine di un corretto utilizzo dei macchinari per evitare qualsiasi possibile inquinamento dell'ambiente
- depura le acque di lavaggio dei secchi e degli utensili utilizzati per la produzione del colorato attraverso apposito macchinario (Inosplit B100 Depuratore) regolarmente mantenuto.

In relazione all'emissione in atmosfera di gas fluorurati la Sto Italia:

- affida, ad una ditta esterna qualificata, il servizio di controllo e manutenzione della pompa di calore ad espansione diretta localizzata negli uffici Logistica contenente più di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra
- presenta regolarmente la dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto, come previsto dall'art. 16 del DPR 12 gennaio 2012 n. 43 (regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

- ALLEGATO I
SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. 231/2001

All'Organismo di Vigilanza di STO Italia srl

Premesso che:

- STO Italia srl ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 Novembre 2015
- il Modello prevede la predisposizione di Schede Evidenza delle attività svolte, da parte di ogni responsabile di Funzione aziendale.

Nell'ambito delle proprie responsabilità operative, così come attribuite dal Manuale Organizzativo STO Italia srl, nelle procedure aziendali e nelle direttive di Gruppo, il sottoscritto, come previsto dal Modello ex D.Lgs. 231/01, dichiara quanto segue:

- ☐ Non si segnala alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso ed, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D.lgs. 231/2001.
- ☐ Si segnalano elementi di anomalia/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello:

Descrizione anomalia/infrazione	Soggetti interni coinvolti	Soggetti esterni coinvolti	Data in cui si è verificato l'evento

Data: _____

(firma)